Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 96 del 26 aprile 2010 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 26 aprile 2010 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

N. 78

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Regolamento concernente l’accesso e l’esercizio dell’attività di riassicurazione di cui ai Titoli V, VI, XIV, XVI del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 33).

SOMMARIO

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

REGOLAMENTO 10 marzo 2010.

Regolamento concernente l'accesso e l'esercizio dell'attività di riassicurazione di cui ai Titoli V, VI, XIV, XVI del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 33).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e le successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 di "Attuazione della direttiva 2005/68/CE relativa alla riassicurazione e recante modifica alle direttive 73/239/CEE, 98/78/CE e 2002/83/CE";

adotta il seguente:

REGOLAMENTO

INDICE

PARTE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

PARTE II
ACCESSO ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ RIASSICURATIVA

TITOLO I
PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ RIASSICURATIVA DA PARTE DI IMPRESE CON SEDE LEGALE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Capo I – Istanza di autorizzazione

PARTE III

ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ RIASSICURATIVA DA PARTE DI IMPRESE CON SEDE LEGALE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA O DI SEDI SECONDARIE DI IMPRESE CON SEDE LEGALE IN UNO STATO TERZO

TITOLO I
RISERVE TECNICHE VITA E DANNI

Capo I – Disposizioni di carattere generale

Capo II - Principi attuariali e regole applicative per il calcolo delle riserve tecniche dell'attività di riassicurazione nei rami vita

Sezione I – Principi tecnici

Sezione II – Altri adempimenti dell'impresa

Capo III - Disposizioni e metodi di valutazione delle riserve tecniche dell'attività di riassicurazione nei rami danni

Sezione I – Riserva premi

Elenco degli allegati:

PARTE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1
(Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 5 comma 2, 37 *bis* comma 1, 59, commi 1, lett. c) e 5, 59 *bis*, comma 3, 60 *bis*, commi 4 e 6, 62, comma 1, 65, comma 3, 65 *bis*, comma 3, 66 *bis*, commi 2 e 5, 66 *ter*, comma 2, 66 *quater*, comma 1, 66 *septies*, comma 1, 67, comma 1, 191 comma 1, lett.) d) e i), 196, comma 1, 197 commi 3 e 4, 202, 217 e 223, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
   a) "albo delle imprese": l'albo nel quale sono iscritte le imprese autorizzate dall'ISVAP all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel territorio della Repubblica italiana previsto dal Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008;
   b) "alta Direzione": l'amministratore delegato, il direttore generale, nonché l'alta dirigenza che svolge compiti di sovrintendenza gestionale;
   c) "attività in regime di libertà di prestazione di servizi": l'attività che un'impresa di riassicurazione svolge, da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro, assumendo obbligazioni con persone giuridiche aventi la sede in un altro Stato membro;
   d) "attività in regime di stabilimento": l'attività che un'impresa di riassicurazione svolge, da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro, assumendo obbligazioni con cedenti persone giuridiche aventi la sede nello stesso Stato membro;
   e) "basi tecniche": tutti gli elementi statistici, demografici, finanziari nonchè ogni altra ipotesi utilizzata per il calcolo del premio o per il calcolo delle riserve tecniche;
   f) "caricamenti": la quota delle spese di gestione ed ogni altro onere considerato dalle imprese nella determinazione del premio nonché il margine industriale compensativo dell'alea di impresa;
   g) "contratti": gli accordi contrattuali di riassicurazione stipulati da un'impresa cedente ed un'impresa che esercita l'attività di riassicurazione che hanno ad oggetto la cessione dei rischi assicurativi acquisiti dalla cedente;
   h) "contratti *index linked*": i contratti di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 le cui prestazioni sono direttamente collegate a indici o ad altri valori di riferimento;
   i) "contratti *unit linked*": i contratti di cui all'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 le cui prestazioni sono direttamente collegate a quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o al valore di attivi contenuti in un fondo interno;
   j) "costo dei sinistri": somme pagate e riservate per i sinistri comprensive delle relative spese;
   k) "decreto": decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

l) “impresa di assicurazione”: l’impresa autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull’assicurazione diretta;
m) “impresa”: l’impresa autorizzata dall’ISVAP all’esercizio della sola riassicurazione, diversa da una impresa di assicurazione, la cui attività principale consiste nell’accettare i rischi ceduti da una impresa di assicurazione, da una impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di riassicurazione;
n) “ipotesi tecniche”: tutti gli elementi presi in considerazione nella stima del costo futuro dei sinistri generati dai rischi che verranno acquisiti;
o) “ipotesi finanziarie”: le previsioni di natura finanziaria, quali ad esempio quelle relative all'andamento dei tassi di rendimento derivanti dagli investimenti dell'impresa, nonché ipotesi di natura inflattiva adottate ai fini delle valutazioni delle riserve tecniche;
p) “ISVAP” o “Autorità”: l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
q) “margine di solvibilità disponibile”: il patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile ed al netto degli elementi immateriali;
r) “margine di solvibilità richiesto”: ammontare minimo del patrimonio netto del quale l'impresa dispone costantemente, secondo quanto previsto dal decreto e dalle disposizioni del presente Regolamento;
s) “organo amministrativo”: il consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all’articolo 2409 opties del codice civile, il consiglio di gestione, per le imprese con sede legale in Stati terzi, l’organo sociale corrispondente;
t) “partecipazioni”: i diritti, rappresentati o meno da titoli, nel capitale di altre imprese, i quali, realizzando una situazione di legame durevole con esse, sono destinati a sviluppare l'attività del partecipante. Si ha comunque partecipazione quando un soggetto è, direttamente o tramite un legame di controllo, titolare di almeno il 20 per cento dei diritti di voto o del capitale di un'impresa.
u) “premio puro”: il costo base per la copertura riassicurativa a fronte del rischio tecnico assunto dalle imprese;
v) “principi contabili internazionali”: i principi contabili internazionali e le relative interpretazioni adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del regolamento CE n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002;
w) “provvigioni di acquisizione”: compensi spettanti per l’acquisizione ed il rinnovo dei contratti;
x) “quota di garanzia”: la quota del margine si solvibilità come determinata ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209;
y) “ramo di assicurazione”: la classificazione secondo un insieme omogeneo di rischi od operazioni che descrive l'attività che l'impresa di riassicurazione può esercitare al rilascio dell'autorizzazione;
z) “rami danni”: i rami assicurativi di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
aa) “rami vita”: i rami assicurativi di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
bb) “retrocessione”: cessione dei rischi assunti in riassicurazione;
cc) “rischio di sottoscrizione”: il rischio di perdita o di variazioni sfavorevoli del valore delle passività assicurative dovuto all’assunzione di ipotesi inadeguate per la determinazione del premio o delle riserve tecniche;
dd) “rischio di *timing*”: rischio di un maggior onere per effetto di una velocità di liquidazione dei sinistri diversa da quella presa in considerazione dall’impresa;

ee) "riassicurazione finite": una riassicurazione in base alla quale la potenziale perdita massima esplicita, espressa in termini di rischio economico massimo trasferito, risultante da un significativo trasferimento sia del rischio di sottoscrizione che del rischio di timing, eccede, per un importo limitato ma significativo, il premio per l'intera durata del contratto, unitamente ad almeno una delle seguenti caratteristiche:
1) considerazione esplicita e materiale del valore del denaro in rapporto al tempo;
2) disposizioni contrattuali intese a limitare il risultato economico del contratto tra le parti nel tempo, al fine di raggiungere il trasferimento del rischio previsto;

ff) "sede secondaria o succursale": una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un'impresa di riassicurazione e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività riassicurativa;

gg) "Stato di origine": lo Stato in cui è situata la sede legale dell'impresa che assume l'obbligazione o il rischio;

hh) "Stato membro": uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;

ii) "Stato membro di prestazione di servizi": lo Stato membro in cui ha sede l'impresa cedente quando l'obbligazione o il rischio è assunto da uno stabilimento situato in altro Stato membro;

jj) "Stato membro di stabilimento": lo Stato membro in cui è situato lo stabilimento dal quale l'impresa opera;

kk) "Stato terzo": uno Stato che non è membro dell'Unione europea o non è aderente allo Spazio economico europeo;

ll) "stretti legami": il rapporto tra due o più persone fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste:
1) un legame di controllo ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209;
2) una partecipazione, detenuta direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, almeno pari al dieci per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero una partecipazione che, pur restando al di sotto di tale limite, dà comunque la possibilità di esercitare un'influenza notevole ancorché non dominante;
3) un legame in base al quale le stesse persone sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto, o comunque sono sottoposte a direzione unitaria in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, oppure quando gli organi di amministrazione sono composti in maggioranza dalle medesime persone, oppure quando esistono legami importanti e durevoli di riassicurazione;
4) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo giuridico e familiare che possa influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa;

mm) "tasso massimo di interesse garantibile o TMG": il tasso di rendimento massimo garantibile sui contratti dei rami vita ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 3
(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina:

a) le procedure di autorizzazione all'esercizio esclusivo dell'attività di riassicurazione da parte delle imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica italiana e

delle sedi secondarie nel territorio della Repubblica italiana di imprese aventi sede legale in uno Stato terzo;

b) l'esercizio esclusivo dell'attività riassicurativa da parte delle imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica italiana e delle sedi secondarie nel territorio della Repubblica italiana delle imprese aventi sede legale in uno Stato terzo;

c) l'abilitazione delle imprese autorizzate esclusivamente all'esercizio della riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana, ad esercitare l'attività riassicurativa in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio di altri Stati membri o di Stati terzi.

2. Le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana e le sedi secondarie nel territorio della Repubblica italiana di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo, che esercitano congiuntamente l'attività di riassicurazione, limitatamente alle accettazioni in riassicurazione, applicano le disposizioni di cui alla Parte III, Titolo I per la determinazione delle riserve tecniche.

3. Le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana e le sedi secondarie nel territorio della Repubblica italiana di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo, che esercitano congiuntamente l'attività di riassicurazione, limitatamente alle accettazioni in riassicurazione, applicano le disposizioni di cui alla Parte III, Titolo II ed agli articoli 134 e 137, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 46, comma 3 bis, lettere a), b) e c) del decreto.

4. Le imprese di assicurazione, con sede legale nel territorio della Repubblica italiana e le sedi secondarie nel territorio della Repubblica italiana di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo autorizzate all'esercizio dei rami vita che esercitano congiuntamente l'attività di riassicurazione, limitatamente alle accettazioni in riassicurazione, applicano le disposizioni di cui alla Parte III, Titolo III ed all'articolo 135 per la determinazione del margine di solvibilità, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 44 bis, comma 1, lettere a), b), e c) del decreto.

PARTE II

ACCESSO ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ RIASSICURATIVA

TITOLO I

PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ RIASSICURATIVA DA PARTE DI IMPRESE CON SEDE LEGALE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Capo I

Istanza di autorizzazione

Art. 4
(Presentazione dell'istanza di autorizzazione)

1. L'impresa che intende esercitare l'attività riassicurativa nel territorio della Repubblica italiana presenta all'ISVAP istanza di autorizzazione.

2. All'istanza sono allegati:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto sociale contenente le indicazioni relative ai limiti dell'oggetto sociale in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 57, comma 2, del decreto;
b) documentazione comprovante l'avvenuto versamento del capitale sociale, adeguato alle previsioni formulate nel programma di attività di cui all'articolo 7 e, comunque, non inferiore alla misura minima prevista dall'articolo 5;
c) documentazione comprovante l'ammontare dei mezzi finanziari disponibili a copertura delle spese di impianto, secondo quanto indicato nell'articolo 6;
d) elenco dei componenti degli organi sociali, con indicazione del sistema e del contenuto delle deleghe dell'organo amministrativo e dell'alta direzione;
e) documentazione necessaria ai fini della verifica dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza delle persone alle quali sono attribuite funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo, ai sensi dell'articolo 76 del decreto e delle relative disposizioni di attuazione;
f) relazione sulla struttura organizzativa, comprensiva dell'organigramma aziendale e della descrizione delle funzioni attribuite alle singole unità aziendali ed ai relativi responsabili;
g) programma di attività contenente le informazioni indicate nell'articolo 7 ed ogni altro elemento utile ad illustrare compiutamente le caratteristiche operative della impresa;
h) relazione tecnica di cui all'articolo 8;
i) elenco dei soggetti che partecipano direttamente o indirettamente al capitale dell'impresa, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali. Per le partecipazioni indirette è specificato il soggetto tramite il quale è detenuta la partecipazione, ai sensi dell'articolo 73 del decreto;
j) documentazione di cui all'articolo 9 relativa ai soggetti partecipanti al capitale;
k) documentazione necessaria ai fini della verifica dell'insussistenza di fattispecie di stretti legami, secondo quanto indicato nell'articolo 10.

3. Non sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui alla lettera e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale in Italia.

4. Con riguardo alla documentazione di cui al comma 1, lettera e), fino all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 76 del decreto, si applica quanto previsto all'articolo 140, comma 1 ed all'allegato 1.

Art. 5
(Requisiti minimi di capitale sociale)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio di uno o più rami vita o danni, l'ammontare minimo iniziale del capitale sociale è stabilito in misura non inferiore a 3 milioni di euro.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio congiunto dell'attività riassicurativa nei rami danni e vita, l'ammontare minimo iniziale del capitale sociale è stabilito in misura non inferiore a 5 milioni di euro.

Art. 6
(Fondo a copertura delle spese di impianto)

1. L'impresa, in aggiunta al capitale sociale di cui all'articolo 5, deve disporre di mezzi finanziari adeguati alla copertura delle spese di impianto, relative alla costituzione dei servizi amministrativi e tecnici ed all'organizzazione produttiva, come risultanti dal programma di attività.
2. I mezzi di cui al comma 1 confluiscono in un fondo patrimoniale specificamente destinato alle finalità indicate al medesimo comma, che non può essere computato ai fini del margine di solvibilità disponibile.
3. Il fondo deve restare integro nel periodo intercorrente tra la presentazione dell'istanza ed il rilascio dell'autorizzazione. I soci effettuano ulteriori versamenti commisurati alle spese eventualmente sostenute dall'impresa in tale periodo, qualora non coperte dai redditi derivanti dalle attività patrimoniali.
4. Decorso un triennio dal rilascio dell'autorizzazione le disponibilità residue del fondo sono imputabili, con le dovute procedure, a capitale sociale.

Art. 7
(Programma di attività)

1. Il programma di attività, approvato dall'organo amministrativo, reca:
   a) per ciascun ramo per cui viene richiesta l'autorizzazione, dettagliata informativa sulle tipologie dei rischi che si intendono garantire;
   b) le tipologie contrattuali di riassicurazione che l'impresa intende concludere per ciascun ramo;
   c) i criteri che l'impresa intende seguire per la retrocessione dei rischi assunti ed il piano di retrocessione che si intende adottare;
   d) gli elementi patrimoniali che costituiscono il capitale sociale;
   e) le previsioni relative alle spese di impianto dei servizi amministrativi e tecnici e dell'organizzazione produttiva con l'indicazione dei mezzi finanziari necessari a farvi fronte;
   f) la struttura organizzativa di produzione e relative modalità operative;
   g) le procedure di assunzione e di valutazione dei rischi da sottoscrivere;
   h) le strutture direzionali preposte allo svolgimento dell'attività;
   i) le procedure di controllo interno e di gestione dei rischi che l'impresa intende adottare;
   j) l'assetto e la composizione delle funzioni di revisione interna, di *risk management* e di *compliance*;
   k) per ciascun soggetto terzo a cui l'impresa intende esternalizzare proprie attività, le indicazioni richieste dal Regolamento ISVAP di attuazione degli articoli 87 e 191, comma 1, lettera c), del decreto in materia di adeguatezza del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi delle imprese e dei gruppi assicurativi.

2. Il programma contiene, oltre a quanto previsto al comma 1, con riferimento al primo triennio:
   1) previsioni relative all'ammontare dei premi che si intendono acquisire in riassicurazione ed alle relative prestazioni dovute, distintamente per ciascun ramo;
   2) prevedibile situazione di tesoreria;

3) previsioni relative ai mezzi finanziari necessari per la copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità, tenendo conto che i mezzi finanziari a copertura del margine di solvibilità devono essere tali da garantire almeno la copertura della quota di garanzia;
4) previsioni relative alle spese di gestione, diverse dalle spese di impianto e, in particolare, quelle relative alle spese generali correnti e all'ammontare delle provvigioni riconosciute agli intermediari di riassicurazione di cui al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e delle commissioni retrocedute alle imprese cedenti.

Le previsioni sono rappresentate utilizzando i modelli di bilancio (stato patrimoniale, conto economico, prospetto delle attività a copertura delle riserve tecniche, prospetto del margine di solvibilità) e i conti tecnici di ramo previsti dalla vigente normativa.

3. L'impresa che richiede l'autorizzazione all'esercizio congiunto dei rami vita e dei rami danni fornisce distintamente, per detti rami, le informazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e quelle richieste al comma 2, lettere a) e c) contenute nel programma di attività e le corrispondenti informazioni riportate nella relazione tecnica di cui all'articolo 8.

Art. 8
(Relazione tecnica)

1. La relazione tecnica contiene l'esposizione dei criteri in base ai quali il programma di attività è stato redatto e sono state determinate le previsioni relative ai ricavi, ai costi ed ai flussi di tesoreria.
2. La relazione tecnica è sottoscritta da un attuario iscritto all'albo professionale.

Art. 9
(Soggetti partecipanti al capitale)

1. L'impresa, unitamente all'istanza di autorizzazione di cui all'articolo 4, trasmette all'ISVAP la documentazione necessaria alla verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità in capo ai soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, il controllo o una partecipazione rilevante nell'impresa, secondo quanto previsto dall'articolo 77 del decreto e dalle relative disposizioni di attuazione, nonché della sussistenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione all'acquisizione del controllo o della partecipazione, secondo quanto previsto dall'articolo 68 del decreto e dalle relative disposizioni di attuazione.
2. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 si applica quanto disposto all'articolo 140 commi 2 e 3 ed agli allegati 2 e 3 al Regolamento.
3. Ai fini dell'esercizio dei controlli sui soggetti partecipanti al capitale, l'ISVAP può richiedere ulteriori dati, informazioni e documenti all'impresa e agli stessi soggetti.

Art. 10
(Stretti legami)

1. L'impresa, al fine di consentire all'ISVAP l'individuazione delle fattispecie di stretti legami tra la stessa o i soggetti del gruppo di appartenenza ed altri soggetti, che possono recare ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza, allega all'istanza di autorizzazione la documentazione di cui all'allegato 4. L'impresa non è tenuta a trasmettere tale documentazione se la stessa è stata già inviata nell'ambito delle verifiche di cui all'articolo 9.

2. In relazione alle verifiche da effettuare ai fini della valutazione delle fattispecie di stretti legami, l'ISVAP può richiedere ulteriori dati, informazioni e documenti all'impresa ed agli altri soggetti interessati dalle verifiche stesse.

Capo II
Istruttoria e provvedimento finale

Art. 11
(Attività istruttoria)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'ISVAP verifica, sulla base della documentazione prodotta dall'impresa, la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 57 e 59 del decreto ed alla Parte II, Titolo I, Capo I.
2. L'ISVAP comunica all'impresa l'avvio del procedimento tempestivamente, e comunque, non oltre il termine previsto dal Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006.
3. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta per l'assenza di uno o più dei documenti o delle informazioni indicati all'articolo 4, ovvero risulti irregolare, l'ISVAP ne dà comunicazione all'impresa tempestivamente, e comunque non oltre il termine previsto dal Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006, indicando le cause dell'incompletezza o dell'irregolarità. In tali casi, il termine del procedimento decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza.
4. Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, l'ISVAP può richiedere all'impresa istante informazioni e chiarimenti ad integrazione della documentazione prevista dal presente Regolamento. In tali casi il termine per la conclusione del procedimento è sospeso fino al ricevimento delle informazioni e della documentazione richiesta. L'ISVAP comunica all'impresa la sospensione del termine per provvedere.
5. Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, l'ISVAP può richiedere ad Autorità nazionali od estere elementi informativi, documentazione, valutazioni o pareri, in particolare quando il procedimento di autorizzazione include verifiche nei confronti di soggetti vigilati da tali Autorità. In questo caso, il termine per la conclusione del procedimento è sospeso sino alla data del ricevimento di quanto richiesto.
6. Nelle ipotesi di cui all'articolo 203 del decreto, l'ISVAP consulta in via preliminare le Autorità competenti degli altri Stati membri in merito al rilascio delle autorizzazioni. In tali casi, il termine per la conclusione del procedimento è sospeso sino alla data di acquisizione del parere delle Autorità consultate.
7. Nei casi previsti dai commi 5 e 6, l'ISVAP comunica all'impresa la sospensione e la riapertura del termine per provvedere.
8. Trascorsi novanta giorni senza che l'impresa abbia prodotto la documentazione integrativa richiesta ai sensi dei commi 3 e 4, l'istanza di autorizzazione si intende decaduta. L'ISVAP ne dà comunicazione all'impresa istante.
9. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le previsioni del Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006.

Art. 12
(Provvedimento di autorizzazione)

1. In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'ISVAP emana il provvedimento di autorizzazione entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza fatte salve le ipotesi di interruzione e di sospensione di cui all'articolo 11 e trasmette il provvedimento all'impresa istante.

Art. 13
(Iscrizione nell'Albo delle imprese)

1. L'impresa, successivamente all'emanazione del provvedimento di autorizzazione provvede all'iscrizione nel registro delle imprese ed invia all'ISVAP il certificato attestante l'iscrizione stessa.
2. L'ISVAP, preso atto dell'adempimento di cui al comma 1, iscrive l'impresa nell'albo delle imprese, dandone comunicazione all'impresa stessa e pubblica il provvedimento di autorizzazione nel Bollettino e nel proprio sito internet.
3. L'impresa può avviare l'attività dal momento in cui è iscritta nell'albo delle imprese.

Art. 14
(Diniego dell'autorizzazione)

1. In caso di insussistenza delle condizioni di cui agli articoli 57 e 59 del decreto ed alla Parte II, Titolo I, Capo I, l'ISVAP, prima della formale adozione del relativo provvedimento, comunica all'impresa interessata i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, invitandola a fornire eventuali dati o documenti utili ad evitare il rigetto.
2. Entro il termine indicato dall'ISVAP, comunque non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa interessata può presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione di supporto.
3. La comunicazione di cui al comma 1 sospende il termine per la conclusione del procedimento, che inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, o nel caso in cui permangano i presupposti per il diniego dell'autorizzazione, l'ISVAP emana il provvedimento di rigetto definitivo dell'istanza dando conto delle relative motivazioni.
5. L'ISVAP comunica all'impresa istante il provvedimento di diniego dell'autorizzazione.

Capo III
Procedura di estensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa

Art. 15
(Istanza di autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività riassicurativa)

1. L'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività riassicurativa in uno o più rami vita o danni, che intende estendere l'attività ad altri rami presenta all'ISVAP istanza di estensione dell'autorizzazione. A tal fine allega documentazione idonea a dimostrare che:

   a) è stato interamente versato il capitale sociale minimo previsto per l'esercizio dei nuovi rami;

b) è in regola con le disposizioni relative alle riserve tecniche, al margine di solvibilità individuale ed alla quota di garanzia, nonché al margine di solvibilità corretto, se l'impresa è soggetta al relativo calcolo;
c) dispone del fondo a copertura delle spese di impianto di cui all'articolo 6, adeguato in funzione dei nuovi rami oggetto dell'estensione se l'esercizio di tali rami comporta spese di impianto ulteriori.

2. L'impresa, in aggiunta alla documentazione di cui al comma 1, trasmette copia dello statuto, dal quale risulti l'inclusione nell'oggetto sociale dell'esercizio alla riassicurazione nei rami vita o nei rami danni oggetto dell'estensione.
3. L'istanza di autorizzazione è corredata del programma di attività di cui all'articolo 7, concernente l'attività oggetto di estensione e della relazione tecnica di cui all'articolo 8.

Art. 16
(Istruttoria)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad estendere l'attività, l'ISVAP verifica, sulla base della documentazione prodotta dall'impresa, la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 59 bis del decreto e di cui all'articolo 15.
2. Al procedimento di estensione si applica quanto previsto dall'articolo 11, commi da 2 a 9.

Art. 17
(Provvedimento di estensione)

1. In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'ISVAP emana il provvedimento di estensione dell'autorizzazione entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatte salve le ipotesi di interruzione e di sospensione di cui all'articolo 16, comma 2 .
2. L'ISVAP trasmette all'impresa istante il provvedimento di estensione dell'autorizzazione, provvede all'aggiornamento dell'albo delle imprese, dandone comunicazione all'impresa, e pubblica il provvedimento di autorizzazione nel Bollettino e nel proprio sito internet.
3. L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività riassicurativa a nuovi rami, può avviare la nuova attività a decorrere dal momento in cui l'autorizzazione all'estensione viene annotata nell'albo delle imprese.

Art. 18
(Diniego dell'estensione)

1. In caso di insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 59 bis del decreto ed all'articolo 15 si applica, prima dell'adozione del provvedimento di diniego, la procedura di cui all'articolo 14.

Capo IV
Abilitazione all'esercizio dell'attività riassicurativa al di fuori del territorio della Repubblica italiana

Sezione I
Esercizio dell'attività nel territorio di altri Stati membri

Art. 19
(Esercizio dell'attività in regime di stabilimento)

1. L'impresa di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana che intende istituire una sede secondaria in un altro Stato membro ne dà preventiva comunicazione all'ISVAP ai sensi dell'articolo 59 ter del decreto, indicando lo Stato o gli Stati, in cui intende esercitare l'attività. A tal fine allega alla comunicazione:

   a) una relazione che illustra:

      1) le motivazioni dell'operazione;
      2) gli obiettivi che intende conseguire con la creazione della sede secondaria;

   b) un programma di attività contenente le seguenti informazioni:

      1) i rami in cui intende svolgere l'attività riassicurativa e le principali forme di contratti che intende stipulare;
      2) la struttura organizzativa della sede secondaria con indicazione della denominazione e dell'indirizzo della sede e dei costi di impianto e di gestione;
      3) la situazione previsionale delle riserve tecniche e del margine di solvibilità tenuto conto dei nuovi affari;

   c) la documentazione comprovante la nomina di un rappresentante generale;

   d) copia del mandato conferito al rappresentante generale da cui si evincono i poteri allo stesso conferiti ;

   e) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità in capo al rappresentante generale o, se diverso, della persona preposta alla gestione effettiva, individuati ai sensi dell'articolo 76 del decreto e delle relative disposizioni di attuazione per il rappresentante generale dell'impresa di assicurazione;

   f) con riguardo alla documentazione di cui al comma 1, lettera e), fino all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 76 del decreto, si applica quanto previsto dall'articolo 140 comma 1, lettera a).

3. La documentazione indicata al comma 1, lettere a), b), c) e d), è trasmessa anche nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui l'impresa intende operare o in lingua inglese.

4. L'impresa che intende modificare il contenuto della comunicazione di cui al comma 1 informa preventivamente l'ISVAP ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 59 ter, comma 4, del decreto.

Art. 20
(Estensione dell'abilitazione all'esercizio dell'attività in regime di stabilimento)

1. L'impresa di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana che intende estendere l'attività della propria sede secondaria in un altro Stato

membro a rami non oggetto della prima abilitazione invia all'ISVAP, con riguardo ai rami oggetto di estensione, apposita comunicazione recante le informazioni e la documentazione di cui all'articolo 19.

2. L'impresa che intende modificare il contenuto della comunicazione di cui al comma 1 informa preventivamente l'ISVAP ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 59 ter, comma 4, del decreto.

Art. 21
(Esercizio dell'attività in regime di libertà di prestazione di servizi)

1. L'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica italiana che intende operare in regime di libertà di prestazione di servizi in un altro Stato membro ne dà preventiva comunicazione all'ISVAP ai sensi dell'articolo 59 quater del decreto, allegando alla comunicazione un programma di attività contenente le seguenti informazioni:

a) gli Stati membri in cui intende svolgere l'attività;
b) la denominazione e l'indirizzo degli stabilimenti situati negli Stati membri dai quali intende esercitare l'attività di libera prestazione di servizi se tale attività non viene svolta direttamente dalla sede legale dell'impresa;
c) il tipo di attività che intende esercitare.

2. L'impresa che intende modificare il contenuto della comunicazione informa preventivamente l'ISVAP.

Art. 22
(Estensione dell'abilitazione all'esercizio dell'attività in regime di libertà di prestazione di servizi)

1. L'impresa di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana che intende estendere l'attività in regime di libertà di prestazione di servizi in un altro Stato membro a rami non oggetto della prima abilitazione invia all'ISVAP, con riguardo ai rami oggetto di estensione, apposita comunicazione recante le informazioni di cui all'articolo 21.

2. L'impresa che intende modificare il contenuto della comunicazione di cui al comma 1 informa preventivamente l'ISVAP.

Sezione II

Esercizio dell'attività nel territorio di Stati terzi

Art. 23
(Esercizio dell'attività in regime di stabilimento e in regime di libertà di prestazione di servizi)

1. L'impresa di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana che intende istituire una sede secondaria o operare in regime di libertà di prestazione di servizi in uno Stato terzo ne dà preventiva comunicazione all'ISVAP, indicando lo Stato, o gli Stati, in cui intende esercitare l'attività.

2. L'impresa, per l'esercizio dell'attività in regime di stabilimento, allega alla comunicazione un programma di attività contenente le seguenti informazioni:

a) l'indirizzo della sede secondaria;

b) il nominativo della persona che intende preporre alla direzione della sede secondaria;
c) la struttura organizzativa della sede secondaria, con evidenza del numero degli addetti e delle spese di impianto da sostenere nei primi tre esercizi;
d) il tipo di attività che intende svolgere;
e) relativamente ai primi tre esercizi, le previsioni relative all'ammontare dei premi, delle provvigioni da corrispondere e delle prestazioni dovute;
f) la situazione previsionale delle riserve tecniche e del margine di solvibilità tenuto conto della nuova attività.

3. L'impresa, per l'esercizio dell'attività in regime di libera prestazione di servizi, fornisce le informazioni di cui all'articolo 21.
4. L'impresa che intende modificare il contenuto della comunicazione di cui al comma 1 informa preventivamente l'ISVAP.

SEZIONE III
Procedura di abilitazione

Art. 24
(Abilitazione all'esercizio dell'attività riassicurativa in altri Stati membri o in Stati terzi)

1. Verificata la sussistenza delle condizioni previste dal decreto e dal presente Regolamento per l'esercizio dell'attività riassicurativa in regime di stabilimento in altri Stati membri, l'ISVAP trasmette, nei termini e secondo la procedura indicata nell' articolo 59 ter del decreto, le necessarie informazioni all'Autorità di vigilanza competente e ne dà notizia all'impresa.
2. Nel caso in cui l'ISVAP rilevi che non sussistono i presupposti per l'avvio dell'attività in regime di stabilimento in altri Stati membri comunica il diniego all'impresa nel termine di cui all'articolo 59 ter, comma 2, del decreto.
3. Nel caso in cui l'impresa comunichi la propria intenzione di svolgere l'attività riassicurativa in regime di stabilimento in uno Stato terzo, l'ISVAP rende note all'impresa le proprie valutazioni entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 23.

TITOLO II
PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ RIASSICURATIVA DA PARTE DI SEDI SECONDARIE DI IMPRESE CON SEDE LEGALE IN UNO STATO TERZO

Art. 25
(Istanza di autorizzazione)

1. L'impresa con sede legale in uno Stato terzo, costituita nello Stato di origine in una forma sociale equivalente a quella di società per azioni o società europea, per esercitare l'attività di riassicurazione nel territorio italiano in regime di stabilimento, presenta all'ISVAP istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa prima di dar corso al procedimento di iscrizione della sede secondaria nel registro delle imprese.

2. L'impresa deve dimostrare di essere autorizzata nello Stato di origine all'esercizio del ramo o dei rami corrispondenti a quelli indicati all'articolo 2 del decreto e per i quali richiede l'autorizzazione.
3. L'impresa che nello Stato di origine esercita congiuntamente i rami vita e i rami danni può limitare la propria istanza ai rami vita o ai rami danni oppure può richiederne l'esercizio congiunto.
4. All'istanza di autorizzazione sono allegati, redatti in lingua italiana o accompagnati da traduzione giurata in lingua italiana:

   a) copia autentica dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'atto da cui risulti la deliberazione di istituire la sede secondaria;
   b) documentazione comprovante la nomina di un rappresentante generale della sede secondaria avente domicilio allo stesso indirizzo della sede secondaria;
   c) copia del mandato conferito al rappresentante generale conforme a quanto previsto dall'articolo 60-bis, comma 3, del decreto;
   d) documentazione comprovante il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità in capo al rappresentante generale o, se diverso, della persona preposta alla gestione effettiva, individuati ai sensi dell'articolo 76 del decreto e delle relative disposizioni di attuazione;
   e) elenco nominativo dei soggetti cui sono attribuite le funzioni di direzione e di gestione della sede secondaria;
   f) documentazione di cui all'articolo 10 atta a dimostrare l'insussistenza di stretti legami con persone fisiche o giuridiche tali da ostacolare l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
   g) certificato rilasciato dalla competente Autorità di vigilanza dello Stato di origine con indicazione dei rami che l'impresa è autorizzata ad esercitare e delle attività o dei rischi effettivamente esercitati;
   h) dichiarazione dell'Autorità di vigilanza dello Stato di origine dalla quale risulti il preventivo consenso alla istituzione di una sede secondaria nel territorio della Repubblica italiana da parte dell'impresa;
   i) attestazione dell'Autorità di vigilanza dello Stato di origine in ordine al rispetto, da parte dell'impresa, dei requisiti di adeguatezza patrimoniale previsti dall'ordinamento nazionale, all'adeguatezza delle strutture amministrative e contabili dell'impresa o del gruppo assicurativo di appartenenza. Impegno a tenere presso la sede secondaria una contabilità specifica dell'attività esercitata e a conservarvi i documenti relativi agli affari trattati;
   j) impegno a costituire un margine di solvibilità in conformità a quanto disposto dalla normativa italiana ed a disporre di attività e disponibilità idonee alla copertura degli impegni tecnici secondo le disposizioni nazionali.

5. Con riguardo alla documentazione di cui alla lettera d), fino all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 76 del decreto, si applica quanto previsto dall'articolo 140 comma 1, lettera a).

Art. 26
(Fondo di dotazione e mezzi finanziari a copertura delle spese di impianto)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa, la sede secondaria di un'impresa avente sede legale in uno Stato terzo deve disporre di un fondo di dotazione non inferiore all'ammontare minimo iniziale del capitale sociale,

prescritto all'articolo 5, e dei mezzi finanziari a copertura delle spese di impianto, secondo quanto disposto all'articolo 6.

2. Il fondo di dotazione ed i mezzi finanziari di cui al comma 1, costituiti esclusivamente da conferimenti in denaro, devono essere interamente versati.
3. Un ammontare almeno pari all'importo minimo della quota di garanzia è investito nel territorio della Repubblica italiana. Una somma in numerario o in titoli, pari ad almeno la metà dell'importo minimo della quota di garanzia, è depositato a titolo di cauzione presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso la Banca d'Italia.

Art. 27
(Programma di attività e relazione tecnica)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la sede secondaria di un'impresa avente sede legale in uno Stato terzo predispone un programma di attività e una relazione tecnica, comprensivi dei relativi allegati, conformi alle indicazioni contenute negli articoli 7 e 8.

Art. 28
(Istanza di autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività riassicurativa)

1. L'impresa con sede legale in uno Stato terzo già autorizzata all'esercizio dell'attività riassicurativa nel territorio della Repubblica italiana in uno o più rami vita o danni, che intende estendere l'attività ad altri rami, presenta all'ISVAP istanza di estensione dell'autorizzazione. L'impresa che richiede l'autorizzazione all'estensione deve dimostrare di essere autorizzata nello Stato di origine all'esercizio del ramo o dei rami corrispondenti a quelli indicati all'articolo 2 del decreto per i quali richiede l'estensione.
2. L'impresa allega all'istanza di cui al comma 1 documentazione idonea a dimostrare che:
   a) dispone interamente del fondo di dotazione minimo di cui all'articolo 26 previsto per l'esercizio dei nuovi rami;
   b) è in regola con le disposizioni relative alle riserve tecniche, al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia;
   c) dispone del fondo a copertura delle spese di impianto di cui all'articolo 6, adeguato in funzione dei nuovi rami o delle nuove attività oggetto dell'estensione, se l'esercizio di tali rami comporta spese di impianto ulteriori;
   d) lo statuto prevede l'esercizio dei rami vita o dei rami danni oggetto dell'estensione.

   L'istanza di estensione è corredata dal programma di attività e dalla relazione tecnica per l'attività oggetto di estensione, secondo quanto previsto dall'articolo 27.

Art. 29
(Istruttoria e provvedimento di autorizzazione)

1. Ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione o di estensione ad un'impresa con sede legale in uno Stato terzo, l'ISVAP compie un'istruttoria finalizzata a verificare, sulla base della documentazione prodotta dalla stessa, la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 60 bis del decreto e dal presente Titolo.
2. Allo svolgimento dell'istruttoria e all'emanazione del provvedimento di autorizzazione si applica quanto previsto dall'articolo 11, commi da 2 e 9, e dagli articoli 12 e 13.

3. Allo svolgimento dell'istruttoria e all'emanazione del provvedimento di estensione dell'autorizzazione si applica quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, e dall'articolo 17.

Art. 30
(Diniego dell'autorizzazione)

1. Ove sussistano i presupposti per il diniego dell'autorizzazione, l'ISVAP, prima della formale adozione del relativo provvedimento, comunica all'impresa i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza sulla base di quanto previsto all'articolo 4.

PARTE III
ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ RIASSICURATIVA DA PARTE DI IMPRESE CON SEDE LEGALE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA O DI SEDI SECONDARIE DI IMPRESE CON SEDE LEGALE IN UNO STATO TERZO

TITOLO I
RISERVE TECNICHE VITA E DANNI

Capo I
Disposizioni di carattere generale

Art. 31
(Determinazione delle riserve tecniche da parte dell'impresa)

1. L'impresa determina le riserve tecniche, in relazione agli impegni assunti per l'insieme delle sue attività, sulla base di quanto comunicato dalle imprese cedenti eseguendo valutazioni autonome al fine di effettuare eventuali integrazioni per garantirne la congruità, in conformità alle disposizioni di cui ai Capi II e III del presente Titolo.

2. Nei contratti di riassicurazione è prevista la possibilità per l'impresa di acquisire dalle imprese cedenti tutti i dati e le informazioni necessarie per poter effettuare le proprie valutazioni di congruità sulle riserve tecniche.

Art. 32
(Procedure e rilevazione dei dati)

1. Nell'ambito di quanto richiesto dall'art. 63 del decreto, l'impresa si dota di procedure e processi interni per garantire la pertinenza, la completezza e l'accuratezza dei dati, contabili e statistici, utilizzati ai fini del calcolo delle riserve tecniche.

2. Al fine di garantire adeguati processi di calcolo delle riserve tecniche, l'impresa dispone di risorse, in termini di personale, mezzi e strumenti informatici, idonee a garantire che i processi di calcolo e i relativi controlli siano efficaci ed affidabili nel continuo.

3. L'impresa dispone di adeguati sistemi di rilevazione e gestione dei dati nonché di idonee evidenze statistiche utilizzate nell'ambito delle valutazioni delle riserve tecniche.

Capo II
Principi attuariali e regole applicative per il calcolo delle riserve tecniche dell'attività di riassicurazione nei rami vita

Sezione I – Principi tecnici

Art. 33
(Principi generali)

1. L'impresa che esercita la riassicurazione nei rami vita costituisce riserve tecniche, ivi comprese le riserve matematiche di cui all'articolo 38 e le riserve per spese future di cui all'articolo 39, sufficienti a garantire le obbligazioni assunte e le spese future, sulla base dei contratti di riassicurazione stipulati con le imprese cedenti.

2. Nell'ambito delle riserve tecniche di cui al comma 1, l'impresa costituisce la riserva per somme da pagare in misura pari alle somme di loro competenza che risultino necessarie per far fronte al pagamento dei capitali e delle rendite maturati, dei riscatti e dei sinistri da pagare.

3. L'impresa costituisce le riserve tecniche al lordo delle cessioni in retrocessione.

4. Non è consentita all'impresa la costituzione di riserve tecniche negative.

Art. 34
(Metodi di valutazione delle riserve tecniche)

1. L'impresa di riassicurazione valuta la congruità delle riserve tecniche con un metodo attuariale prospettivo sufficientemente prudente che, in conformità alle condizioni stabilite in ciascun contratto di riassicurazione, tenga conto di tutti gli obblighi futuri, tra cui tutte le prestazioni garantite, ivi compresi eventuali valori di riscatto garantiti e le future partecipazioni agli utili di qualsiasi genere.

2. L'impresa valuta le riserve tecniche separatamente per ciascun contratto di riassicurazione.

3. L'impresa può adottare un metodo retrospettivo se tale metodo dà luogo a riserve non inferiori a quelle risultanti dall'adozione di un metodo prospettivo sufficientemente prudente secondo quanto previsto al comma 1, ovvero se non è possibile applicare un metodo prospettivo per il tipo di contratto cui la riserva si riferisce.

4. L'impresa può adottare, per la valutazione di congruità della riserva complessiva del contratto, un metodo che faccia ricorso a valutazioni implicite per una o più componenti, purché il metodo adottato non dia luogo ad una riserva complessiva inferiore a quella che si otterrebbe calcolando separatamente le riserve delle singole componenti.

5. Il metodo adottato dall'impresa non deve cambiare nei singoli anni in modo discontinuo o discrezionale.

6. Il metodo di valutazione scelto deve essere prudente anche in considerazione dei criteri di valutazione delle attività destinate a copertura delle riserve.

Art. 35
(Basi tecniche per la valutazione delle riserve tecniche)

1. L'impresa individua le basi tecniche per una prudente valutazione delle riserve adottando ipotesi considerate maggiormente probabili e prevedendo un margine ragionevole per variazioni sfavorevoli degli elementi considerati.

2. L'ISVAP può imporre all'impresa l'integrazione delle riserve, anche mediante l'adozione di basi tecniche più prudenti, qualora sussistano ragioni per tale rafforzamento, derivanti da uno sfavorevole scostamento delle basi tecniche non finanziarie utilizzate per il calcolo delle riserve rispetto ai risultati dell'esperienza diretta o da altri elementi di giudizio.

Art. 36
(Basi finanziarie per la valutazione delle riserve tecniche)

1. L'impresa, nella valutazione delle riserve tecniche dei contratti di riassicurazione, applica un tasso di interesse determinato in base a criteri prudenziali. Tale tasso non può comunque superare il valore del corrispondente tasso di interesse utilizzato nella determinazione delle riserve tecniche dalle imprese cedenti ed è comunque fissato entro i limiti del tasso massimo garantibile in vigore, stabilito ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II, Capo III, del Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008.

2. Nel caso in cui ricorrano le condizioni per l'utilizzo di un tasso superiore al tasso massimo garantibile di cui al comma 1, l'impresa ne fornisce evidenza motivata in nota integrativa.

3. Nel caso in cui il contratto riguardi la riassicurazione di contratti unit linked o index linked o di ramo VI, ai fini della determinazione delle riserve tecniche classificate nella classe D del passivo dello Stato Patrimoniale in conformità al Regolamento emanato dall'ISVAP ai sensi dell'articolo 90 del decreto, non si applicano le disposizioni concernenti i limiti sul tasso massimo garantibile di cui al comma 1.

Art. 37
(Basi tecniche diverse da quelle finanziarie per la valutazione delle riserve tecniche)

1. L'impresa sceglie gli elementi statistici relativi agli eventi assicurati, ed in particolare le tavole di mortalità, invalidità e morbilità, secondo criteri prudenziali, basandosi su rilevazioni di sufficiente ampiezza riferite sia all'esperienza delle imprese sia a dati ad esse esterni, tenendo altresì conto dello Stato di ubicazione del rischio e del tipo di contratto.

2. L'impresa, alla chiusura dell'esercizio, verifica la prudenza delle ipotesi adottate anche mediante il confronto tra le basi tecniche, diverse dal tasso di interesse, impiegate nel calcolo delle riserve alla chiusura dell'esercizio precedente ed i risultati dell'esperienza diretta sul proprio portafoglio.

Art. 38
(Riserva matematica)

1. L'impresa valuta la congruità delle riserve matematiche tenendo conto delle obbligazioni assunte nei contratti di riassicurazione nonché dei premi acquisiti in riassicurazione al netto dei caricamenti.

Art. 39
(Riserva per spese future)

1. L'impresa, sulla base di stime prudenti, valuta la congruità della riserva per spese future di cui all'articolo 33, comma 1, come valore attuale delle spese che l'impresa prevede di dover sostenere per la gestione dei contratti, al netto dei prevedibili ricavi destinati a finanziare le spese stesse.

2. Per la valutazione delle spese future l'impresa prevede scenari realistici e prudenziali e applica adeguate metodologie di attribuzione delle spese ai diversi contratti.

Art. 40
(Verifiche di congruità)

1. L'impresa, per le verifiche di cui all'articolo 31, comma 1 può applicare metodi statistico-attuariali ritenuti adeguati ed effettuare appropriate analisi basate sui dati storici forniti dalle imprese cedenti o sulla propria esperienza.

2. L'impresa valuta l'esigenza di accantonamenti aggiuntivi nel caso in cui il rendimento prospettico delle attività a copertura delle riserve tecniche, valutato in un orizzonte temporale sufficientemente ampio, risulti inferiore all'impegno finanziario assunto nei contratti.

Art. 41
(Riserve tecniche della riassicurazione del lavoro diretto italiano)

1. Nel caso di acquisizione in riassicurazione di portafoglio del lavoro diretto italiano, qualora l'impresa cedente abbia determinato le riserve tecniche secondo le regole di cui al Titolo V del Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008, è consentita una valutazione delle riserve tecniche con metodo attuariale prospettivo che, nel considerare gli impegni derivanti dai contratti, faccia ricorso alle medesime basi tecniche adottate per il calcolo del premio e non tenga conto delle future partecipazioni agli utili.

Art. 42
(Riserve aggiuntive per rischio di tasso di interesse)

1. L'impresa è tenuta a valutare la necessità di integrare le riserve tecniche determinate ai sensi dell'articolo 41, mediante la costituzione di una riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse, nel caso in cui il tasso massimo garantibile in vigore, stabilito ai sensi delle disposizioni di cui al Capo III del Titolo II del Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008, risulti inferiore all'impegno assunto nei contratti di riassicurazione in termini di tasso di interesse ed i rendimenti prospettici delle attività a copertura delle riserve tecniche, diminuiti di un quinto, risultino inferiori al suddetto impegno.

2. L'impresa è tenuta a costituire la riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse anche nel caso in cui i rendimenti prospettici degli attivi a copertura delle riserve matematiche risultino inferiori all'impegno assunto nei contratti di riassicurazione .

3. I rendimenti prospettici degli attivi a copertura delle riserve tecniche sono determinati dall'impresa sulla base di criteri prudenziali e con riferimento ad un orizzonte temporale sufficientemente ampio.

Art. 43
(Riserve aggiuntive diverse dalle riserve per rischio di tasso di interesse)

1. L'impresa è tenuta a valutare l'esigenza di integrare le riserve tecniche determinate ai sensi dell'articolo 41 mediante la costituzione di una riserva aggiuntiva al verificarsi di uno sfavorevole scostamento delle basi tecniche, diverse da quelle finanziarie, utilizzate dalla impresa cedente.

2. L'impresa è tenute a valutare la necessità di costituire una riserva aggiuntiva per rischio demografico anche in relazione alla possibile evoluzione generale delle aspettative di vita.

Sezione II – Altri adempimenti dell'impresa

Art. 44
(Relazione sulle riserve tecniche e conservazione dei dati)

1. Le modalità di determinazione e le risultanze delle analisi sulle riserve tecniche formano oggetto di una relazione tecnica da sottoporre all'organo amministrativo ed all'organo di controllo. A detta relazione è allegata un'analisi di redditività prospettica degli attivi a copertura delle riserve tecniche .

2. L'impresa conserva tra le proprie evidenze la relazione di cui al comma 1 e, anche su supporto informatico, gli elaborati riassuntivi delle singole fasi del processo di valutazione delle riserve tecniche per almeno dieci anni.

Capo III
Disposizioni e metodi di valutazione delle riserve tecniche dell'attività di riassicurazione nei rami danni

Art. 45
(Principi generali)

1. L'impresa che esercita la riassicurazione nei rami danni costituisce riserve tecniche sufficienti a far fronte, per quanto ragionevolmente prevedibile, agli impegni derivanti dai contratti di riassicurazione ed al lordo delle cessioni in retrocessione.

2. L'impresa costituisce le riserve tecniche, ivi comprese la riserva premi e la riserva sinistri, adottando metodi di valutazione prudenti e tenendo conto delle caratteristiche dei rischi assunti e dei sinistri.

Sezione I
Riserva premi

Art. 46
(Definizione di riserva premi)

1. La riserva premi comprende l'ammontare complessivo delle somme necessarie per far fronte al costo futuro dei sinistri relativi ai rischi non estinti alla data di valutazione, sulla base dei contratti di riassicurazione stipulati.

2. La riserva premi è composta dalla riserva per frazioni di premi, correlata al criterio della ripartizione temporale del premio per competenza, e dalla riserva per rischi in corso, connessa all'andamento tecnico del rischio.

3. La riserva per frazioni di premi di cui al comma 2, in relazione alla natura particolare dei rischi relativi alle assicurazioni indicate all'articolo 37, comma 4, del decreto, è integrata mediante la costituzione di una apposita riserva secondo quanto disposto dall'articolo 53.

Art. 47
(Verifiche sulla riserva premi)

1. L'impresa verifica, per ciascun ramo, che la riserva premi accantonata alla fine dell'esercizio precedente, maggiorata delle eventuali rate di premio acquisite nell'esercizio dalle imprese cedenti relativamente a contratti per i quali era stata costituita la riserva premi sia risultata sufficiente, nel corso dell'esercizio, a far fronte al costo complessivo dei sinistri accaduti che hanno interessato i contratti di riassicurazione che avevano dato luogo all'accantonamento.

2. L'impresa dispone di evidenze gestionali interne, in ordine alle risultanze delle verifiche di cui al comma 1.

Art. 48
(Costituzione della riserva per frazioni di premi)

1. L'impresa determina la riserva per frazioni di premi sulla base degli importi dei premi lordi contabilizzati, di competenza degli esercizi successivi, tenuto altresì conto delle comunicazioni effettuate dalle cedenti.

2. L'impresa valuta e costituisce la riserva per frazioni di premio separatamente per ciascun ramo ed eventualmente nell'ambito delle diverse tipologie di rischio rientranti nel ramo, sulla base dei criteri indicati all'articolo 49.

Art. 49
(Criteri di calcolo della riserva per frazioni di premi)

1. L'impresa determina la riserva per frazioni di premi con il metodo "pro rata temporis" sulla base dei premi lordi contabilizzati acquisiti in riassicurazione dedotte le provvigioni di acquisizione e le altre spese di acquisizione limitatamente ai costi direttamente imputabili.

2. In alternativa a quanto disposto al comma 1, l'impresa può determinare la riserva per frazioni di premio con un metodo forfettario.

Art. 50
(Costituzione della riserva per rischi in corso)

1. L'impresa costituisce la riserva per rischi in corso a copertura dei rischi incombenti dopo la fine dell'esercizio, per far fronte all'onere per sinistri derivanti da contratti di riassicurazione stipulati prima di tale data, nella misura in cui il costo atteso di tali rischi superi quello della stessa riserva per frazioni di premi, valutata al netto delle integrazioni di cui all'articolo 53, maggiorata dei premi che saranno esigibili in virtù di tali contratti di riassicurazione.

2. L'impresa valuta e costituisce la riserva per rischi in corso separatamente per ciascuno dei rami, tenendo anche conto delle risultanze delle verifiche di cui all'articolo 47.

Art. 51
(Criteri di calcolo della riserva per rischi in corso)

1. L'impresa, al fine di stimare il costo atteso di cui all'articolo 50, comma 1, relativo ai rischi incombenti dopo la fine dell'esercizio, definisce un adeguato modello previsionale, basato su prudenti parametri evolutivi, attraverso il quale stimare, tenuto conto dei contratti stipulati, la sinistralità attesa per ciascun ramo nonché ulteriori elementi di costo, alla luce degli andamenti osservati nell'esercizio e di analisi di tipo prospettico.

2. L'impresa, nel determinare la riserva per rischi in corso, tiene conto della proiezione della sinistralità attesa complessiva secondo i criteri di cui all'articolo 52.

3. L'impresa, nel valutare la riserva per rischi in corso, non considera gli effetti delle componenti di reddito prodotte dal patrimonio o derivanti dagli investimenti a copertura delle riserve tecniche.

Art. 52
(Metodo di calcolo della riserva per rischi in corso)

1. Il valore prospettico della sinistralità attesa è determinato dall'impresa, in modo prudente, a partire dal rapporto sinistri a premi netti di competenza registrato nell'esercizio di valutazione e tenendo anche conto dei valori assunti dal rapporto stesso in un orizzonte temporale retrospettivo di osservazione e di ulteriori elementi obiettivi di valutazione inerenti all'andamento del costo atteso dei rischi incombenti dopo la fine dell'esercizio.

2. L'impresa individua l'ampiezza dell'orizzonte temporale retrospettivo di osservazione di cui al comma 1, in relazione alla peculiarità dei singoli rami o delle singole tipologie di rischio per i quali vengono effettuate le valutazioni.

Art. 53
(Riserve integrative della riserva per frazioni di premi)

1. L'impresa che esercita la riassicurazione delle cauzioni, della grandine e delle altre calamità naturali e quelle dei danni derivanti dall'energia nucleare integra la riserva

per frazioni di premi sulla base dei criteri definiti dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 37 del decreto. Le medesime disposizioni di attuazione definiscono anche i criteri di utilizzo delle riserve integrative.

Sezione II
Riserva sinistri

Art. 54
(Definizione di riserva sinistri)

1. La riserva sinistri comprende l'ammontare complessivo delle somme che, da una prudente valutazione, risultino necessarie in base ai contratti di riassicurazione per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti, ivi compresi i sinistri tardivamente denunciati alla cedente e non ancora pagati nonché alle relative spese.

Art. 55
(Principio generale del costo ultimo)

1. L'impresa determina la riserva sinistri sulla base del costo ultimo, tenuto conto della specificità dei singoli rami, senza considerare in alcun modo il valore attuale dell'importo prevedibile per la liquidazione futura di sinistri né operare altre forme di deduzione o sconti.

Art. 56
(Verifiche sulla riserva sinistri)

1. L'impresa verifica, per ciascun ramo, che la riserva sinistri accantonata alla fine dell'esercizio precedente sia risultata sufficiente a far fronte, nel corso dell'esercizio, al pagamento degli importi dovuti sulla base dei contratti di riassicurazione in relazione ai sinistri degli esercizi precedenti.

2. L'impresa dispone di evidenze gestionali interne in ordine alle risultanze delle verifiche di cui al comma 1 e conserva, anche su supporto informatico, gli elaborati riassuntivi delle singole fasi del processo di valutazione della riserva sinistri per almeno dieci anni successivi all'approvazione del relativo bilancio.

Art. 57
(Criteri di calcolo della riserva sinistri)

1. L'impresa determina la riserva sinistri a partire dalle comunicazioni di riserva effettuate dalle imprese cedenti eventualmente integrate sulla base delle ulteriori valutazioni tecniche ed attuariali di propria pertinenza.

2. L'impresa richiede alle imprese cedenti eventuali informazioni e documentazione necessarie ad una attenta e prudente valutazione della riserva sinistri, provvedendo, se del caso, ad autonome valutazioni peritali.

Art. 58
(Metodologie statistico-attuariali per il calcolo del costo ultimo)

1. Al fine di determinare il costo ultimo dei sinistri di cui all'articolo 55, l'impresa applica alle riserve comunicate dalle imprese cedenti adeguate metodologie statistico-attuariali basate sulla proiezione di dati storici e prospettici affidabili, tenendo altresì conto delle forme di riassicurazione stipulate.

2. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, l'impresa seleziona prudenti ipotesi tecniche e finanziarie che consentono di stimare i pagamenti in coerenza con i fattori evolutivi sia di natura endogena all'impresa che esogena, ivi comprese eventuali modifiche normative intervenute.

Sezione III
Riserve di perequazione

Art. 59
(Definizione di riserve di perequazione)

1. L'impresa che esercita l'attività riassicurativa nei rami danni costituisce, a norma di legge, riserve di perequazione che comprendono tutte le somme accantonate allo scopo di perequare le fluttuazioni del tasso dei sinistri negli anni futuri o di coprire rischi particolari.

Art. 60
(Costituzione della riserva di perequazione del ramo credito)

1. L'impresa autorizzata ad esercitare la riassicurazione nel ramo credito costituisce una riserva di perequazione, destinata a coprire l'eventuale saldo tecnico negativo conservato del ramo, alla fine di ciascun esercizio.

2. L'impresa, alla fine di ogni esercizio, aggiunge alla riserva di perequazione dell'esercizio precedente un importo determinato sulla base dei criteri definiti dall'articolo 61.

3. La riserva di perequazione di cui al comma 1 non può essere superiore al centocinquanta per cento dell'ammontare più elevato dei premi conservati del ramo credito nei cinque esercizi precedenti a quello di valutazione.

4. Nel caso in cui il saldo tecnico conservato alla fine dell'esercizio risulti negativo, l'impresa non opera l'accantonamento integrativo di cui al comma 2 e determina la riserva di perequazione di cui al comma 1 in misura pari alla eventuale eccedenza tra la riserva di perequazione dell'esercizio precedente e il saldo tecnico negativo nei limiti definiti dall'articolo 62.

Art. 61
(Criteri di calcolo della riserva di perequazione del ramo credito)

1. L'impresa determina l'ammontare dell'accantonamento integrativo di cui all'articolo 60, comma 2, applicando l'aliquota del settantacinque per cento al saldo tecnico positivo conservato dell'esercizio, realizzato nel ramo credito.

2. L'accantonamento di cui al comma 1 non può comunque essere superiore al dodici per cento dei premi conservati dell'esercizio.

3. Ai fini delle valutazioni di cui ai commi 1 e 2, per premi conservati si intendono i premi contabilizzati al netto della retrocessione. Per saldo tecnico positivo e saldo tecnico negativo si intendono il saldo del conto tecnico di ramo al netto della retrocessione.

Art. 62
(Criteri di utilizzo della riserva di perequazione del ramo credito)

1. Nel caso in cui il saldo tecnico conservato alla fine dell'esercizio risulti negativo l'impresa utilizza, fino a concorrenza del medesimo, la riserva di perequazione costituita nell'esercizio precedente.

Art. 63
(Riserva di perequazione per i rischi di calamità naturale
e per i danni derivanti dall'energia nucleare)

1. L' impresa autorizzata all'esercizio della riassicurazione nei rami danni costituisce, salvo che nel ramo credito e cauzioni, una riserva di perequazione per i rischi di calamità naturale e per i danni derivanti dall'energia nucleare, diretta a compensare nel tempo l'andamento della sinistralità, secondo le condizioni e le modalità fissate con il decreto del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 64, comma 4.

Sezione IV
Altre riserve tecniche

Art. 64
(Riserva di senescenza)

1. La riserva di senescenza è un accantonamento destinato a compensare l'aggravarsi del rischio dovuto al crescere dell'età degli assicurati nell'ambito dei contratti di assicurazione del ramo 2, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto.

2. L'impresa determina la riserva di senescenza in linea generale sulla base delle comunicazioni delle imprese cedenti procedendo alla integrazione della stessa sulla base delle proprie evidenze statistiche sull'andamento del rischio.

Sezione V
Adempimenti dell'impresa sulle riserve tecniche dei rami danni

Art. 65
(Relazione sulle riserve tecniche e conservazione dei dati)

1. Le modalità di determinazione e le risultanze delle analisi sulle riserve tecniche formano oggetto di una relazione tecnica da sottoporre all'organo amministrativo ed all'organo di controllo.

2. L'impresa conserva tra le proprie evidenze la relazione di cui al comma 1 e, anche su supporto informatico, gli elaborati riassuntivi delle singole fasi del processo di valutazione delle riserve tecniche per almeno dieci anni.

TITOLO II
ATTIVI A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE

Art. 66
(Principi generali)

1. L'impresa adotta, in funzione della dimensione, della tipologia e della complessità dell'attività svolta, strategie di investimento coerenti con il profilo di rischio delle passività, in modo tale da assicurare la continua proprietà e disponibilità di attivi idonei e sufficienti a coprire le riserve tecniche.

2. Le strategie di investimento e le procedure di gestione dei relativi rischi sono definite nell'ottica della stabilità complessiva dell'impresa e sulla base delle correlazioni esistenti tra gli attivi e le corrispondenti riserve tecniche.

Art. 67
(Criteri di valutazione)

1. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche sono di piena e libera proprietà dell'impresa nonché liberi da vincoli o gravami di qualsiasi natura. Tali attivi sono valutati al netto dei debiti contratti per la loro acquisizione e delle eventuali poste rettificative.

2. La valutazione degli attivi di cui al comma 1 è effettuata in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato realizzo.

3. Fermi restando i criteri di valutazione indicati al comma 1 gli attivi sono valutati, ai fini della copertura delle riserve tecniche, secondo gli stessi criteri adottati in sede di redazione del bilancio d'esercizio.

Art. 68
(Caratteristiche degli attivi)

1. Nella scelta degli attivi l'impresa tiene conto del tipo di contratti stipulati, del tipo e della natura dei rischi e delle obbligazioni assunte nonché dell'esigenza che sia garantita la sicurezza, la redditività e la liquidità degli investimenti, provvedendo ad una loro adeguata diversificazione e dispersione.

2. L'impresa accerta, al fine di evitare una eccessiva concentrazione di rischi, che non vi sia una dipendenza da un particolare attivo, da un singolo emittente ovvero da emittenti appartenenti allo stesso gruppo, ivi incluso il gruppo di appartenenza dell'impresa.

Art. 69
(Correlazione tra gli attivi e le riserve tecniche)

1. L'impresa nella scelta degli attivi tiene conto dei contratti stipulati, con particolare riguardo alla natura, all'ammontare ed alla cadenza dei pagamenti attesi e delle esigenze di redditività e di liquidità derivanti dalle obbligazioni assunte.

2. Nella valutazione di cui al comma 1, l'impresa tiene anche conto della qualità degli attivi in termini di sicurezza e, nel caso di strumenti finanziari, del merito creditizio degli emittenti.

3. L'impresa valuta che esista adeguata correlazione, in termini di valuta, tra gli impegni tecnici e gli attivi, in modo da assicurare che, a variazioni del valore degli impegni dovute ad oscillazioni del corso dei cambi, corrispondano equivalenti variazioni del valore degli attivi stessi.

Art. 70
(Investimenti non negoziati su mercati regolamentati)

1. L'impresa accerta che l'incidenza degli investimenti in attivi non negoziati su mercati regolamentati, ivi incluse le quote di fondi riservati e speculativi, sia mantenuta entro limiti prudenziali, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 65 comma 1 lett. c) del decreto.

2. Nel verificare la corretta applicazione del principio di cui al comma 1 l'impresa, relativamente agli investimenti in quote di OICR o in titoli emessi da società che realizzano operazioni di cartolarizzazione, tiene conto degli attivi sottostanti i predetti investimenti.

Art. 71
(Investimenti in strumenti derivati)

1. Gli investimenti in strumenti derivati, nel rispetto del principio di sana e prudente gestione, possono essere utilizzati a copertura delle riserve tecniche solo nella misura in cui contribuiscono ad una riduzione dei rischi di investimento o agevolano una efficace gestione del portafoglio, in base alle condizioni di cui all'articolo 72.

2. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 68, comma 2, l'impresa evita una eccessiva esposizione di rischio nei confronti di una sola controparte di altre operazioni derivate.

Art. 72
(Condizioni per l'utilizzo di investimenti in strumenti derivati)

1. Le operazioni di investimento in strumenti derivati contribuiscono alla riduzione del rischio di investimento quando sono effettuate al fine di proteggere il valore di singole attività o passività o di insiemi di attività o passività, da avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato. La finalità di copertura è documentata da evidenze interne all'impresa ed è riscontrabile da una elevata correlazione tra le caratteristiche finanziarie delle attività o delle passività coperte e quelle degli strumenti finanziari derivati.

2. Le operazioni di investimento in strumenti derivati contribuiscono ad una efficace gestione del portafoglio quando, nel quadro della gestione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio, sono effettuate allo scopo di raggiungere prefissati obiettivi di investimento in maniera più veloce, agevole, economica o più flessibile rispetto a quanto sia possibile operando sugli attivi sottostanti. Tali operazioni non devono generare un incremento del rischio di investimento rispetto a quello che si avrebbe operando direttamente sugli attivi sottostanti. La finalità di gestione efficace è documentata da evidenze interne all'impresa ed è riscontrabile in base ad una evidente connessione con gli strumenti finanziari in portafoglio.

3. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 mostrano una evidente connessione tecnico-finanziaria con gli attivi destinati a copertura delle riserve tecniche.

Art. 73
(Criteri di valutazione degli investimenti in strumenti derivati)

1. Il valore degli strumenti finanziari derivati che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 72 è preso in considerazione ai fini della valutazione degli attivi ad essi connessi.

2. In presenza di posizioni su strumenti finanziari derivati che risultano aperte alla data di redazione del bilancio, gli eventuali margini positivi, in relazione al loro valore di mercato, possono essere considerati, ai fini della copertura delle riserve tecniche, nella valorizzazione degli attivi connessi a detti strumenti, nel caso e nei limiti in cui tali margini compensano, in tutto o in parte, le svalutazioni operate sugli attivi stessi all'atto della redazione del bilancio. Nel caso di margini negativi, essi sono considerati, ai fini della copertura delle riserve tecniche, nella valorizzazione degli attivi connessi a tali strumenti, nel caso e nei limiti dell'eventuale ripresa di valore operata sugli attivi stessi all'atto della redazione del bilancio.

3. I criteri utilizzati per la valutazione degli strumenti finanziari derivati che rappresentano attività o passività dell'impresa sono in ogni caso coerenti con le soluzioni adottate per la determinazione del valore degli attivi ad essi connessi.

Art. 74
(Crediti destinati a copertura delle riserve tecniche)

1. I crediti tecnici possono essere destinati a copertura delle riserve tecniche qualora esigibili da meno di diciotto mesi, fermo restando quanto disposto dall'articolo 67 comma 2.

2. I crediti di imposta possono essere destinati a copertura delle riserve tecniche qualora definitivamente accertati o quando sia trascorso il termine prescritto per l'accertamento.

Art. 75
(Delibera dell'organo amministrativo)

1. Le valutazioni richieste all'impresa, ai sensi del presente Titolo, risultano da apposita delibera dell'organo amministrativo da assumersi almeno con cadenza annuale.

TITOLO III
MARGINE DI SOLVIBILITÀ

Capo I
Disposizioni per il calcolo del margine di solvibilità richiesto

Sezione I
Regole tecniche applicabili all' impresa che esercita la riassicurazione nei rami danni

Art. 76
(Determinazione del margine di solvibilità richiesto)

1. Il margine di solvibilità è determinato in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi oppure in rapporto all'onere medio dei sinistri per gli ultimi tre esercizi.

2. Nel caso in cui l'impresa eserciti esclusivamente o prevalentemente la riassicurazione relativa ad uno o più dei rischi credito, tempesta, grandine e gelo, sono presi in considerazione, quale periodo di riferimento dell'onere medio dei sinistri, gli ultimi sette esercizi.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 80, in materia di riassicurazione dei rischi malattia, l'ammontare del margine di solvibilità richiesto è almeno pari al più elevato tra i risultati ottenuti secondo i due criteri di determinazione indicati nel comma 1.

Art. 77
(Calcolo del margine di solvibilità in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi)

1. Il margine di solvibilità in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi si calcola come segue:

   a) si cumulano gli importi dei premi lordi contabilizzati nell'ultimo esercizio come definiti all'articolo 45 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, o dei contributi di competenza dell'ultimo esercizio, iscritti nella relativa voce dello schema di conto economico. Agli effetti del cumulo di cui al presente comma sono aumentati del 50 per cento i premi lordi contabilizzati o i contributi relativi ai rami 11, 12 e 13 di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto;

   b) l'importo come sopra ottenuto si ripartisce in due quote, la prima fino a cinquantasette milioni e cinquecentomila euro e la seconda comprendente l'eccedenza rispetto a detto ammontare;

   c) il margine è calcolato applicando sulla prima quota la percentuale del 18 per cento, sulla seconda quota il 16 per cento e sommando i due importi così ottenuti. L'ammontare che ne risulta è moltiplicato per il rapporto esistente, per la somma degli ultimi tre esercizi, tra l'ammontare dei sinistri pagati ed a riserva che restano a carico dell'impresa dopo aver dedotto le quote di competenza dei riassicuratori e l'ammontare complessivo lordo dei sinistri stessi. Qualora tale rapporto risulti inferiore al 50 per cento, esso è preso in considerazione, ai fini del calcolo, nella misura del 50 per cento.

Art. 78
(Calcolo del margine di solvibilità in rapporto all'onere medio dei sinistri)

1. Il margine di solvibilità in rapporto all'onere medio dei sinistri si calcola come segue:

a) si cumulano, al lordo delle quote a carico dei retrocessionari, gli importi dei sinistri pagati nel corso degli ultimi tre esercizi, e si aggiunge l'ammontare delle riserve sinistri lorde costituite alla fine dell'ultimo esercizio per i rischi accettati in riassicurazione;

b) dall'importo così ottenuto si detrae l'ammontare dei recuperi effettuati durante gli ultimi tre esercizi e l'ammontare delle riserve sinistri lorde costituite all'inizio del secondo esercizio precedente l'ultimo esercizio considerato per le accettazioni in riassicurazione. Se il periodo di riferimento dell'onere medio dei sinistri, ai sensi dell'articolo 76, comma 2, è di sette esercizi, si deduce l'ammontare delle riserve sinistri lorde costituite all'inizio del sesto esercizio precedente l'ultimo esercizio considerato;

c) agli effetti del calcolo di cui alle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento l'ammontare dei sinistri pagati, dei recuperi e delle riserve sinistri concernenti i rami 11, 12 e 13 di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto.

2. La terza o la settima parte, a seconda del periodo di riferimento indicato dall'articolo 76, dell'ammontare ottenuto in base al comma 1 è ripartita in due quote, la prima fino a quaranta milioni e trecentomila euro e la seconda comprendente l'eccedenza rispetto a detto ammontare.

3. Il margine di solvibilità è calcolato applicando sulla prima quota la percentuale del 26 per cento e sulla seconda quella del 23 per cento e sommando gli importi così ottenuti. L'ammontare che ne deriva è moltiplicato per il rapporto esistente, per la somma degli ultimi tre esercizi, tra l'importo dei sinistri al netto delle quote a carico dei retrocessionari e l'ammontare complessivo dei sinistri al lordo della retrocessione. Qualora tale rapporto risulti inferiore al 50 per cento, esso è preso in considerazione, ai fini del calcolo, nella misura del 50 per cento.

Art. 79
(Confronto con il margine di solvibilità richiesto dell'esercizio precedente)

1. Nel caso in cui il margine di solvibilità richiesto dell'esercizio, determinato ai sensi dell'articolo 76, comma 3, risulti inferiore a quello dell'esercizio precedente, il margine richiesto dell'esercizio è pari almeno all'ammontare del margine di solvibilità dell'esercizio precedente moltiplicato per il rapporto tra l'importo delle riserve sinistri alla chiusura dell'esercizio e quello delle riserve sinistri alla chiusura dell'esercizio precedente. Ai fini del predetto rapporto, che non può essere superiore a uno, le riserve sinistri sono calcolate al netto della retrocessione. In ogni caso il margine di solvibilità richiesto non può essere inferiore alla misura effettivamente determinata nell'esercizio ai sensi dell'articolo 76 comma 3.

Art. 80
(Disposizioni particolari per il calcolo del margine di solvibilità nell'assicurazione malattia)

1. Le percentuali da applicarsi, a norma degli articoli 77 e 78, per il calcolo del margine di solvibilità in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi e dell'onere medio dei sinistri, sono ridotte ad un terzo in caso di riassicurazione di un' assicurazione malattia gestita con criteri tecnici analoghi a quelli con i quali è gestita l'assicurazione sulla vita, quando:

   a) le tariffe siano formate sulla base di tavole di morbilità con criteri attuariali;

   b) sia prevista la costituzione di una riserva di senescenza;

   c) sia previsto l'obbligo del pagamento di un supplemento di premio destinato a costituire un adeguato margine di sicurezza;

   d) sia escluso il diritto per l'assicuratore di recedere dal contratto dopo il terzo anno di assicurazione;

   e) sia prevista in polizza la possibilità di aumentare il premio o di ridurre le prestazioni, anche in corso di vigenza della polizza stessa.

Art. 81
(Meccanismo di indicizzazione)

1. Gli importi in euro stabiliti dagli articoli 77 e 78 e quello del valore minimo della quota di garanzia stabilito dall'articolo 46, comma 3, del decreto, sono rivisti annualmente dalla Commissione Europea, in base all'incremento dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat.

2. L'ISVAP comunica con provvedimento la misura dell'adeguamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 46, comma 5, del decreto.

3. Gli importi devono essere adeguati aumentando l'importo di base in euro dell'incremento percentuale dell'indice, arrotondandolo per eccesso al multiplo di euro 100.000. L'importo base da incrementare è quello riferito all'ultimo anno di adeguamento.

Sezione II
Regole tecniche applicabili all' impresa che esercita la riassicurazione nei rami vita o che esercita congiuntamente la riassicurazione nei rami vita e danni

Art. 82
(Determinazione del margine di solvibilità richiesto)

1. L'impresa che esercita la riassicurazione nei rami vita applica, ai fini della determinazione del margine di solvibilità richiesto, le regole tecniche di cui alla Sezione I del presente Capo.

Art. 83
(Imprese che esercitano la riassicurazione nei rami vita e danni)

1. L'impresa che esercita congiuntamente la riassicurazione nei rami vita e danni costituisce il margine richiesto in misura pari alla somma dei margini di solvibilità richiesti in relazione ad entrambe le attività riassicurative..

Capo II
Disposizioni per la determinazione degli elementi da includere nel margine di solvibilità disponibile

Sezione I
Elementi del margine disponibile

Art. 84
(Margine di solvibilità disponibile)

1. L'impresa dispone costantemente, nel corso di ciascun esercizio, degli elementi del margine disponibile in misura non inferiore al margine richiesto determinato sulla base dell'ultimo esercizio.

2. Il margine di solvibilità è costituito dal patrimonio netto libero da qualsiasi impegno prevedibile, al netto degli elementi immateriali riportati nella macroclasse B dello schema di stato patrimoniale e dell'importo relativo ad ogni altro eventuale elemento immateriale.

3. Possono essere altresì compresi nel margine disponibile gli elementi di cui all'articolo 44, comma 3, del decreto nel rispetto delle disposizioni di cui alla sezione II del presente Capo. Gli elementi di cui al comma 4 del predetto articolo 44 sono inclusi nel margine disponibile, in via transitoria e previa autorizzazione dell'ISVAP, nel rispetto delle disposizioni di cui alla sezione III del presente Capo.

4. Dal margine disponibile è in ogni caso dedotto il valore delle azioni proprie e di quelle della controllante nonché l'importo dell'utile distribuito o da distribuire ai soci.

5. L'impresa che detiene partecipazioni in imprese del settore finanziario che:

   a) non sono soggette a vigilanza supplementare, ai sensi del Titolo XV, capo IV, del decreto e delle relative disposizioni di attuazione, in quanto non sono controllanti né partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione, in un'impresa di assicurazione di stato terzo o in un'impresa di riassicurazione;

   b) oppure non sono state identificate come capogruppo di un conglomerato finanziario ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;

   nel calcolo del margine disponibile tengono conto delle partecipazioni e degli altri strumenti di cui agli articoli 9, 10 e 64, paragrafo 3, della Direttiva 2006/48/CE (capitale, azioni preferenziali cumulative e prestiti subordinati) detenuti nelle predette imprese del settore finanziario.

6. L'ISVAP può disporre che l'impresa deduca dagli elementi del margine disponibile ulteriori attivi rispetto a quelli di cui al comma 2 qualora evidenzino un andamento tale da poter arrecare pregiudizio alla solvibilità anche prospettica dell'impresa.

Art. 85
(Informativa nella relazione semestrale sul margine di solvibilità)

1. L'impresa riporta nella relazione semestrale la stima, alla chiusura dell'esercizio in corso, del margine di solvibilità richiesto e degli elementi costitutivi del margine disponibile, determinata in base all'andamento economico del semestre di riferimento e delle altre informazioni in possesso dell'impresa.

Sezione II
Elementi utilizzabili con limitazioni nel margine di solvibilità disponibile

Art. 86
(Passività subordinate)

1. Le passività subordinate, rappresentate dai prestiti subordinati, dai titoli a durata indeterminata e da altri strumenti finanziari, emesse dall'impresa possono essere incluse nel margine di solvibilità disponibile per le sole somme effettivamente versate, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 44 e 45 del decreto e delle disposizioni di cui alla presente Sezione.

Art. 87
(Prestiti subordinati a scadenza fissa)

1. Ai sensi dell'articolo 45 del decreto, i prestiti per i quali è stabilita contrattualmente una scadenza possono essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile fino all'ammontare complessivo del 25 per cento del minor valore tra il margine disponibile dell'impresa ed il margine di solvibilità richiesto, purché soddisfino le condizioni previste dall'articolo 45, comma 2, del decreto. Nel predetto limite sono comprese le azioni preferenziali cumulative di durata determinata incluse nel margine disponibile.

2. Almeno un anno prima della data di scadenza del prestito, l'impresa comunica all'ISVAP il piano di rimborso di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto indicando gli elementi del margine disponibile sostitutivi del prestito, avuto anche riguardo alle prevedibili esigenze del margine di solvibilità richiesto alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale è prevista l'estinzione del prestito, e le modalità con le quali intende garantire la copertura delle riserve tecniche, anche con riferimento ai prevedibili impegni relativi all'esercizio di estinzione del prestito stesso. L'ISVAP approva il piano entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione di cui al presente comma. Al relativo procedimento si applicano le disposizioni del Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006.

3. L'obbligo di presentazione del piano di cui al comma 2 non ricorre se l'impresa ha ridotto gradualmente in misura pari ad almeno un quinto all'anno, nel corso dei cinque anni precedenti la data di scadenza, l'importo del prestito computato ai fini del margine di solvibilità disponibile provvedendo contestualmente alla sua sostituzione con elementi idonei ovvero abbia realizzato un diverso piano di ammortamento che

produca effetti analoghi. In ogni caso l'impresa comunica preventivamente all'ISVAP il piano di ammortamento che intende adottare.

4. Il rimborso anticipato dei prestiti è sottoposto, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del decreto, alla preventiva autorizzazione dell'ISVAP. Almeno sei mesi prima della data stabilita per il rimborso, l'impresa trasmette all'ISVAP richiesta motivata, allegando la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni previste dal comma 2. L'ISVAP autorizza il rimborso anticipato entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione. Al relativo procedimento si applicano le disposizioni del Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006.

Art. 88
(Prestiti subordinati a scadenza indeterminata)

1. Ai sensi dell'articolo 45 del decreto, i prestiti per i quali non è stabilita contrattualmente una scadenza sono considerati unitamente alle azioni preferenziali cumulative ed alle altre passività subordinate, ai fini della copertura del margine di solvibilità, fino all'ammontare del 50 per cento del minor valore tra il margine disponibile dell'impresa ed il margine di solvibilità richiesto, purché soddisfino le condizioni previste dall'articolo 45, comma 2, del decreto.

2. Nel caso di esercizio del preavviso di rimborso del prestito da parte dell'impresa emittente, il piano che la stessa trasmette all'ISVAP ai sensi dell'articolo 45, commi 3 e 7, del decreto, reca le indicazioni minime di cui all'articolo 87, comma 2 ed è soggetto all'approvazione dell'ISVAP ai sensi della medesima disposizione. Nel caso in cui non ricorra l'obbligo di presentazione del piano, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto, le imprese si attengono a quanto disposto dall'articolo 87, comma 3. Il rimborso del prestito può avvenire decorsi cinque anni dalla data di esercizio del preavviso ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera d), del decreto.

3. Il rimborso anticipato dei prestiti ai sensi dell'articolo 45, comma 5 del decreto, è sottoposto alla preventiva autorizzazione dell'ISVAP. Almeno sei mesi prima della data stabilita per il rimborso, l'impresa trasmette all'ISVAP richiesta motivata, allegando la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 87, comma 2. L'ISVAP autorizza il rimborso anticipato entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione. Al relativo procedimento si applicano le disposizioni del Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006.

4. Nel caso di esercizio del preavviso ovvero di richiesta di rimborso anticipato, il prestito, per la parte a cui si riferisce il rimborso, è classificato tra i prestiti subordinati aventi una scadenza fissa, ammissibili a copertura del margine di solvibilità fino al limite del 25 per cento del minor valore tra il margine posseduto dall'impresa ed il margine di solvibilità richiesto. Alla data di esercizio del preavviso ovvero di richiesta di rimborso anticipato, l'impresa per effetto della riduzione della percentuale di utilizzo del prestito subordinato, provvede a soddisfare con elementi di patrimonio netto idonei le esigenze del margine di solvibilità derivanti dalla riduzione stessa.

Art.89
(Titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari)

1. I titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 3, lettera b), del decreto possono essere inclusi tra gli elementi costitutivi del margine

di solvibilità disponibile fino al limite massimo del 50 per cento del minore tra il margine di solvibilità disponibile ed il margine di solvibilità richiesto. Il limite di cui al presente comma è da assumere per il totale di detti titoli, strumenti finanziari, azioni preferenziali cumulative e dei prestiti subordinati di cui agli articoli 87 e 88 in relazione alle sole somme effettivamente versate.

2. Ai fini del computo tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità, i titoli e gli strumenti finanziari di cui al comma 1 soddisfano le condizioni di cui all'articolo 45, comma 8, del decreto. Con riguardo alle predette condizioni le imprese si attengono alle seguenti disposizioni:

   a) in relazione alle condizioni di cui all'articolo 45, comma 8, lettera b) del decreto, per i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari aventi o meno scadenza, qualunque ipotesi di rimborso, anche a scadenza, totale o parziale necessita della preventiva autorizzazione dell'ISVAP. Detta previsione è riportata in apposita clausola del contratto e, in caso di emissione sotto forma di obbligazioni o titoli similari, sui titoli rappresentativi del prestito. La richiesta di autorizzazione è presentata all'ISVAP almeno sei mesi prima della data di rimborso ed è accompagnata da idonea documentazione comprovante i requisiti di cui all'articolo 87, comma 2. Al relativo procedimento si applicano le disposizioni del Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006;

   b) in relazione alla condizioni di cui all'articolo 45, comma 8, lettera c) del decreto, nel documento che regola l'emissione è riportata espressamente la possibilità di differire il pagamento degli interessi qualora l'impresa non disponga del margine di solvibilità richiesto ai sensi di legge. Detta clausola è esplicitata, in caso di emissione sotto forma di obbligazioni o titoli similari, anche sui titoli rappresentativi del prestito. In ogni caso il differimento nella corresponsione di interessi non modifica il diritto del creditore alla remunerazione del titolo. Gli interessi maturati e non corrisposti dovuti dall'impresa non possono essere considerati nella determinazione dell'ammontare del prestito computato a copertura del margine di solvibilità disponibile. La nota integrativa illustra in modo adeguato, fino all'avvenuto pagamento, l'eventuale verificarsi della condizione di differimento della corresponsione degli interessi;

   c) in relazione alle condizioni di cui all'articolo 45, comma 8, lettera e) del decreto, nel documento che regola l'emissione del prestito è inserita la clausola di assorbimento delle perdite. Tale clausola prevede che le perdite registrate dall'impresa sono assorbite in via definitiva o temporanea dal debito nei confronti dei soggetti prestatori, unitamente agli interessi maturati e non corrisposti. Detta clausola è esplicitata, in caso di emissione sotto forma di obbligazioni o titoli similari, anche sui titoli rappresentativi del prestito. La clausola è operativa nell'ipotesi in cui dal bilancio dell'impresa emerga una perdita complessiva, considerati quindi anche gli utili e le perdite di esercizi precedenti riportati a nuovo, che determini, tenuto conto delle eventuali riserve patrimoniali, una riduzione del margine di solvibilità disponibile rispetto a quello richiesto ai sensi di legge. Resta in ogni caso salva la facoltà degli azionisti di procedere all'assorbimento integrale della perdita medesima mediante interventi sul capitale sociale almeno fino a concorrenza del margine di solvibilità richiesto. In nota integrativa l'impresa emittente illustra in modo adeguato l'operazione di assorbimento delle perdite posta in essere con l'indicazione, in dettaglio, del presupposto e dell'eventuale carattere definitivo dell'assorbimento stesso in virtù

di quanto riportato nel documento che disciplina l'emissione del prestito. In caso di assorbimento temporaneo l'impresa segnala altresì nella nota integrativa di ciascun esercizio che le passività subordinate, ricorrendone i presupposti, possono ricostituirsi nel loro importo originario.

Art. 90
(Operazioni di finanziamento o di rilascio di garanzie al sottoscrittore ovvero all'acquirente di titoli rappresentativi di proprie passività subordinate)

1. Qualora l'impresa emittente, anche tramite imprese controllate ai sensi degli articoli 72 e 73 del decreto, effettui operazioni di finanziamento, o rilasci garanzie al sottoscrittore ovvero all'acquirente di titoli rappresentativi di proprie passività subordinate, e tali operazioni per le loro caratteristiche effettive configurino atti coordinati, in relazione al profilo contrattuale, alle modalità di realizzazione ed al momento delle operazioni, ai fini dell'inserimento nel margine di solvibilità le passività subordinate sono incluse al netto dei finanziamenti erogati o delle garanzie rilasciate.

Art. 91
(Sottoscrizione reciproca di passività subordinate)

1. Nel caso di prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari nonché azioni preferenziali cumulative, sottoscritti e versati reciprocamente con altra impresa anche non assicurativa o riassicurativa, l'inclusione negli elementi del margine di solvibilità disponibile avviene al netto delle somme versate reciprocamente.

Art. 92
(Riacquisto di proprie passività subordinate)

1. L'impresa emittente può procedere al riacquisto di quote di propri prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari nonché azioni preferenziali cumulative, in misura non superiore ad un decimo del valore originario di ciascuna emissione.

2. Al riacquisto in misura superiore al limite di cui al comma 1 si applicano le disposizioni che regolamentano il rimborso anticipato contenute nell'articolo 45 del decreto e negli articoli 87 e 88.

3. Le quote di proprie passività di cui al comma 1 incluse, anche solo transitoriamente, nel portafoglio titoli dell'impresa emittente non possono considerarsi in ogni caso nel computo degli elementi del margine di solvibilità disponibile.

Art. 93
(Clausole di revisione automatica del tasso di interesse)

1. I documenti che regolano l'emissione dei prestiti subordinati, dei titoli a durata indeterminata e degli altri strumenti finanziari possono prevedere clausole di revisione automatica del tasso di interesse (cd. *step-up*) a condizione che le stesse siano esercitabili non prima di cinque anni dall'emissione stessa e che l'ammontare dello *step-up* sia inferiore a 100 punti base. Con riguardo ai prestiti a tasso variabile l'ammontare dello *step-up* è riferito allo *spread* originariamente previsto nelle condizioni del prestito.

Art. 94
(Obblighi di informativa)

1. L'emissione di prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari è preventivamente comunicata all'ISVAP, allegando copia della documentazione che regolamenta l'emissione stessa. L'impresa trasmette all'ISVAP eventuali successive modifiche alla documentazione già inviata.

2. La comunicazione è corredata di tutte le informazioni utili a consentire all'ISVAP la valutazione della effettiva portata degli impegni che l'impresa intende assumere e della sussistenza dei requisiti per l'inclusione delle passività subordinate nel margine disponibile. L'ISVAP può escludere o limitare l'ammissibilità nel calcolo del margine disponibile delle passività subordinate sulla base di valutazioni fondate sulla sostenibilità finanziaria dell'operazione da parte dell'impresa emittente, sull'onerosità dell'operazione anche tenuto conto della durata della stessa.

3. Il procedimento si conclude nel termine di sessanta giorni dalla data di avvio dello stesso; entro detto termine l'ISVAP si pronuncia circa la sussistenza delle condizioni per l'inserimento delle passività subordinate nel margine disponibile. Il termine di sessanta giorni è sospeso nel caso in cui l'ISVAP formuli rilievi, richieda ulteriori informazioni sull'operazione o modifiche alla documentazione concernente l'emissione e riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione richiesta.

4. Entro trenta giorni dall'emissione, le imprese trasmettono all'ISVAP la documentazione definitiva relativa alle passività emesse.

5. L'impresa comunica preventivamente all'ISVAP ogni variazione che intende apportare alla documentazione concernente l'emissione su cui l'ISVAP si è pronunciato ai sensi del comma 3. L'ISVAP autorizza, con provvedimento, la modifica della documentazione entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione. Al relativo procedimento si applicano le disposizioni del Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006.

Sezione III
Elementi utilizzabili nel margine disponibile previa autorizzazione dell'ISVAP

Art. 95
(Elementi patrimoniali da includere su autorizzazione)

1. Ai sensi dell'articolo 66 bis, comma 4, del decreto, su richiesta motivata dell'impresa, accompagnata da documentazione di supporto, l'ISVAP può autorizzare, qualora non sussista pregiudizio per la solvibilità dell'impresa, a comprendere in via transitoria nel margine di solvibilità disponibile, per periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, per le imprese che esercitano la riassicurazione nei rami vita gli ulteriori elementi di cui ai successivi punti a), b) e c), e per le imprese che esercitano la riassicurazione nei rami danni gli ulteriori elementi di cui ai successivi punti b) e c):

   a) la differenza tra l'importo della riserva matematica determinata in base ai premi puri, diminuita dell'importo della stessa riserva relativa ai rischi retroceduti, e l'importo della corrispondente differenza tra la riserva matematica relativa agli affari assunti e quelli retroceduti, determinata in base ai premi puri maggiorati

della rata di ammortamento della spesa di acquisto contenuta nei premi del contratto; questa differenza non può superare il 3,5 per cento della somma delle differenze fra i capitali della riassicurazione vita e le riserve matematiche per tutti i contratti per i quali non sia cessato il pagamento dei premi; essa è ridotta dell'eventuale importo iscritto nell'attivo per provvigioni di acquisizione da ammortizzare. L'impresa presenta una relazione tecnica attestante i criteri e le modalità di calcolo dell'importo che intende utilizzare;

b) le plusvalenze latenti nette, relativamente a tutti gli investimenti dell'impresa, purché tali plusvalenze non abbiano carattere eccezionale, sino a concorrenza, del 20 per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto, nel rispetto di quanto disposto all' articolo 96;

c) la metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo di garanzia sottoscritti, sempre che ne sia stato versato almeno il 50 per cento, sino a concorrenza del 50 per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto.

2. L'impresa presenta all'ISVAP richiesta motivata corredata della prescritta documentazione. Il procedimento si conclude nel termine di sessanta giorni dalla data di avvio dello stesso; il termine è sospeso nel caso in cui l'ISVAP formuli rilievi ovvero richieda ulteriori informazioni e riprende a decorrere dalla data del completo riscontro da parte dell'impresa.

Art. 96
(Plusvalenze latenti)

1. L'impresa può destinare nel margine disponibile, previa autorizzazione dell'ISVAP, le plusvalenze latenti nette relative a tutti gli investimenti, nei limiti di cui all'articolo 95 e a condizione che esse non abbiano carattere eccezionale. Le plusvalenze nette su strumenti finanziari non quotati su mercati regolamentati, con esclusione di quelli emessi da imprese soggette a vigilanza prudenziale a fini di stabilità aventi sede legale in uno Stato membro sono ammesse nel limite del 30 per cento del loro ammontare complessivo.

2. Ai fini della inclusione nel margine disponibile, le plusvalenze di cui al comma 1 sono determinate, al netto dei prevedibili effetti della fiscalità differita, confrontando il valore contabile o di bilancio con il valore corrente degli investimenti stessi.

3. Il valore corrente degli investimenti in strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati è determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati negli ultimi sei mesi.

4. Il valore corrente degli strumenti finanziari non quotati su mercati regolamentati è determinato in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

5. Il valore corrente dei beni immobili è determinato in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 e delle relative disposizioni di attuazione.

6. Le plusvalenze nette possono essere incluse nel margine di solvibilità disponibile a condizione che, alla data di approvazione del progetto di bilancio o della relazione semestrale, non siano intervenuti sensibili decrementi nel valore corrente degli investimenti.

7. L'impresa presenta all'ISVAP richiesta motivata di autorizzazione all'inclusione delle plusvalenze nette, corredata dal dettaglio analitico delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui si è tenuto conto, determinate sulla base del modello di cui all'articolo 136.

TITOLO IV
RISANAMENTO FINANZIARIO DELL'IMPRESA

Art. 97
(Contenuto del piano di risanamento finanziario)

1. L'ISVAP richiede all'impresa di riassicurazione la presentazione di un piano finanziario qualora ritenga che siano a rischio gli impegni nei confronti delle imprese cedenti derivanti dai contratti di riassicurazione, per effetto del deterioramento della sua posizione finanziaria.

2. Il piano contiene in relazione ai tre esercizi successivi:

   a) il conto economico previsionale per ciascuno dei tre esercizi;

   b) le previsioni relative alla raccolta dei premi, alle spese di gestione, agli oneri relativi ai sinistri, alle riserve tecniche ed agli effetti della retrocessione riferiti a ciascun ramo esercitato ed al complesso dei rami, con evidenza dei criteri seguiti per la loro formulazione;

   c) lo stato patrimoniale previsionale per ciascuno dei tre esercizi;

   d) la prevedibile situazione di tesoreria che esponga dettagliatamente, per ciascun esercizio, le singole categorie di entrata ed uscita per le operazioni di riassicurazione e per le operazioni di retrocessione;

   e) i prevedibili mezzi finanziari destinati alla copertura del margine di solvibilità e delle riserve tecniche;

   f) la politica di retrocessione nel suo complesso e le forme contrattuali maggiormente significative che si prevedono di adottare nei rami esercitati.

3. Al piano di risanamento finanziario l'impresa allega una dettagliata relazione illustrativa degli interventi che verranno posti in essere al fine di rimuovere la situazione di deterioramento finanziario, approvata dall'organo amministrativo.

4. Nella relazione di cui al comma 3 l'impresa descrive analiticamente le ipotesi tecniche adottate e le modalità di determinazione degli impegni tecnici riportati nel piano di risanamento finanziario.

5. L'ISVAP, in relazione a specifiche esigenze informative, può richiedere alle imprese informazioni aggiuntive rispetto al contenuto minimo del piano di risanamento finanziario di cui al comma 2.

TITOLO V
VIGILANZA SULLA GESTIONE

Capo I
Modifiche dello statuto

Art. 98
(Approvazione delle modifiche statutarie)

1. L'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica italiana, entro quindici giorni dalla adozione della delibera di modifica dello statuto, invia all'ISVAP il relativo verbale, corredato dagli eventuali allegati, ai fini dell'approvazione prevista dall'articolo 196 del decreto.

2. Ai fini del rilascio dell'approvazione, l'ISVAP verifica che le modifiche non contrastino con una sana e prudente gestione, in particolare che non vi siano elementi ostativi ad un ordinato svolgimento della gestione aziendale.

Art. 99
(Procedura di approvazione)

1. L'ISVAP rilascia l'approvazione entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione e ne dà comunicazione all'impresa.

2. L'ISVAP può richiedere all'impresa informazioni o documentazione ulteriori. In tali casi il termine per la conclusione del procedimento è sospeso fino al ricevimento delle informazioni e della documentazione richiesta.

3. L'impresa, dopo il deposito presso il registro delle imprese, trasmette all'ISVAP, entro trenta giorni dal deposito, lo statuto modificato con la prova dell'avvenuta iscrizione.

Art. 100
(Diniego dell'approvazione)

1. Nel caso in cui le modifiche statutarie non soddisfino le condizioni di cui all'articolo 98, comma 2, l'ISVAP, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica all'impresa i motivi che ostano all'approvazione.

2. Entro il termine indicato dall'ISVAP, comunque non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa può trasmettere la nuova proposta di modifica dello statuto o le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione di supporto.

3. La comunicazione di cui al comma 1 sospende il termine per la conclusione del procedimento, che inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione della nuova proposta di modifica o delle osservazioni.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, o se permangono i presupposti per il diniego dell'approvazione, l'ISVAP emana il provvedimento definitivo di diniego e ne dà comunicazione all'impresa.

Capo II

Modifiche del programma di attività

Art. 101
(Relazione semestrale sull'esecuzione del programma di attività)

1. L'impresa è tenuta a presentare all'ISVAP, per i primi tre esercizi successivi al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio o all'estensione dell'attività riassicurativa, una relazione semestrale relativa all'esecuzione del programma di attività presentato ai sensi degli articoli 59 e 59 bis del decreto.

2. La relazione semestrale descrive l'evoluzione della gestione tecnica, economica e finanziaria rispetto alle ipotesi formulate nel programma di attività e illustra le variazioni dell'ammontare dei mezzi finanziari destinati alla copertura delle spese di impianto, al fine di consentire la valutazione della congruità di tali mezzi.

3. La relazione prende a riferimento il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre ed è trasmessa entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ogni semestre. La prima relazione si riferisce al periodo intercorrente tra la data di iscrizione nell'Albo delle imprese oppure, in caso di estensione dell'attività riassicurativa, tra la data del provvedimento di autorizzazione e la prima chiusura semestrale.

Art. 102
(Modifiche al programma di attività)

1. L'impresa, nel corso del primo triennio di attività, comunica preventivamente all'ISVAP, ai fini della relativa approvazione, ogni variazione che intendono apportare al programma di attività presentato ai sensi degli articoli 59 e 59 bis del decreto, specificando le ragioni e gli effetti delle modifiche.

2. L'impresa non può attuare le modifiche al programma di attività se non consti l'approvazione dell'ISVAP.

3. Ai fini del rilascio dell'approvazione, l'ISVAP verifica che le modifiche non contrastino con gli articoli 59 e 59 bis del decreto e con le disposizioni di cui alla Parte II.

Art. 103
(Procedura di approvazione)

4. L'ISVAP approva le modifiche al programma di attività entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza e ne dà comunicazione all'impresa.

5. L'ISVAP può richiedere all'impresa informazioni o documentazione ulteriori. In tali casi il termine per la conclusione del procedimento è sospeso fino al ricevimento delle informazioni e della documentazione richiesta.

Art. 104
(Diniego dell'approvazione)

1. Nel caso in cui le modifiche al programma di attività non soddisfino le condizioni di cui all'articolo 102, comma 3, l'ISVAP, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica all'impresa i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza.

2. Entro il termine indicato dall'ISVAP, comunque non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa può trasmettere la nuova proposta di modifica del programma di attività o le proprie osservazioni.

3. La comunicazione di cui al comma 1 sospende il termine per la conclusione del procedimento, che inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione della nuova proposta di modifica o delle osservazioni.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, o se permangono i presupposti per il diniego dell'approvazione, l'ISVAP emana il provvedimento definitivo di diniego e ne dà comunicazione all'impresa.

TITOLO VI
VIGILANZA SULLE OPERAZIONI STRAORDINARIE

Capo I
Trasferimenti di portafoglio

Art. 105
(Modalità di trasferimento del portafoglio)

1. Il trasferimento di portafoglio può essere attuato mediante contratto di cessione o mediante conferimento in natura con corrispondente aumento del capitale sociale dell'impresa cessionaria.

Art. 106
(Trasferimento del portafoglio di riassicurazione di impresa
con sede legale nel territorio della Repubblica italiana)

1. L'operazione di trasferimento di tutto o parte del portafoglio di riassicurazione da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana ad altra impresa di riassicurazione o di assicurazione, autorizzata all'esercizio dell'attività riassicurativa, con sede legale in Italia o in uno Stato membro ovvero con sede legale in uno Stato terzo è sottoposta all'autorizzazione dell'ISVAP.

2. L'istanza di autorizzazione è presentata all'ISVAP, congiuntamente o disgiuntamente, dall'impresa cedente e dall'impresa cessionaria, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 108.

3. Quando il portafoglio da trasferire comprende rischi assunti in regime di stabilimento o in regime di libertà di prestazione di servizi al di fuori del territorio della Repubblica italiana, l'istanza di autorizzazione contiene, distintamente per ciascuno Stato in cui l'impresa opera,

l'indicazione, per ciascun ramo esercitato, del numero dei contratti oggetto di trasferimento nonché dell'ammontare dei premi, dei sinistri e delle relative riserve tecniche.

Art. 107
(Trasferimento del portafoglio di riassicurazione della sede secondaria in Italia
di impresa con sede legale in Stati terzi)

1. L'operazione di trasferimento di tutto o parte del portafoglio di riassicurazione della sede secondaria nel territorio della Repubblica italiana di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo ad altra impresa di riassicurazione o di assicurazione, autorizzata all'esercizio dell'attività riassicurativa, con sede legale in Italia o in uno Stato membro ovvero con sede legale in uno Stato terzo è sottoposta all'autorizzazione dell'ISVAP.

2. L'istanza di autorizzazione è presentata all'ISVAP, congiuntamente o disgiuntamente, dall'impresa cedente e dall'impresa cessionaria, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 99.

Art. 108
(Documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione)

1. All'istanza di autorizzazione di cui agli articoli 106 e 107 è allegata la seguente documentazione:

   a) copia della delibera di trasferimento assunta dagli organi societari dell'impresa cedente e dell'impresa cessionaria in base alle competenze previste dallo statuto;
   b) relazione contenente la descrizione del portafoglio oggetto di cessione, le informazioni riguardanti i contratti di riassicurazione, le poste dell'attivo e del passivo oggetto di trasferimento nonché l'illustrazione degli obiettivi che si intendono conseguire con l'operazione;
   c) prospetto dimostrativo del margine di solvibilità:
      1) dell'impresa cedente e dell'impresa cessionaria *ante* trasferimento, redatto con riferimento alla data di valutazione del portafoglio; qualora l'impresa cessionaria sia tenuta al calcolo della solvibilità corretta ai sensi dell'articolo 217 del decreto, il prospetto dimostrativo del margine di solvibilità corretto alla medesima data;
      2) dell'impresa cessionaria *post* trasferimento, redatto con riferimento alla data di valutazione del portafoglio e al 31 dicembre dell'anno di efficacia del trasferimento, con indicazione delle ipotesi adottate nello sviluppo delle previsioni relative agli elementi costitutivi del margine disponibile ed all'ammontare del margine richiesto; qualora l'impresa cessionaria sia tenuta al calcolo della solvibilità corretta ai sensi dell'articolo 217 del decreto, il prospetto dimostrativo del margine di solvibilità corretto alle medesime date;
   d) situazioni patrimoniali:
      1) dell'impresa cedente e dell'impresa cessionaria *ante* trasferimento, redatte con riferimento alla data di valutazione del portafoglio; qualora l'impresa cessionaria sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la situazione patrimoniale consolidata alla medesima data;
      2) dell'impresa cessionaria *post* trasferimento, redatta con riferimento alla data di valutazione del portafoglio ed al 31 dicembre dell'anno di efficacia del trasferimento; qualora l'impresa cessionaria sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la situazione patrimoniale consolidata alle medesime date;
   e) conto economico:

1) dell'impresa cedente e dell'impresa cessionaria *ante* trasferimento, redatto con riferimento alla data di valutazione del portafoglio; qualora l'impresa cessionaria sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il conto economico consolidato alla medesima data;
2) dell'impresa cessionaria *post* trasferimento, redatto con riferimento alla data di valutazione del trasferimento di portafoglio e al 31 dicembre dell'anno di efficacia del trasferimento di portafoglio; qualora l'impresa cessionaria sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il conto economico consolidato alla medesima data;

f) perizia asseverata di stima delle riserve tecniche oggetto di trasferimento. In assenza di una perizia asseverata, qualora la data presa a riferimento per valutare il valore del portafoglio non coincida con quella di chiusura dell'esercizio, l'impresa cedente allega all'istanza la relazione dell'attuario revisore che attesti la congruità delle riserve tecniche cedute; nel caso in cui la data di riferimento risulti successiva a quella dell'istanza, la relazione illustra tutte le ipotesi e metodologie impiegate e ne attesta la coerenza per la determinazione delle riserve tecniche oggetto di trasferimento;
g) relazione concernente gli effetti dell'operazione di trasferimento sulla struttura organizzativa direzionale e periferica dell'impresa cessionaria.
h) relazione sulle modifiche apportate ai sistemi di controllo interno e *risk management.*

2. Quando il trasferimento di portafoglio è attuato mediante aumento del capitale sociale dell'impresa cessionaria, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, all'istanza è allegata copia della delibera di aumento del capitale adottata dagli organi societari dell'impresa cessionaria e la relazione giurata dell'esperto designato dal tribunale attestante la congruità del conferimento.

3. Quando il trasferimento di portafoglio è attuato mediante contratto di cessione, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, all'istanza è allegata copia del contratto sottoposto alla condizione sospensiva dell'autorizzazione rilasciata dall'ISVAP, riportante le informazioni riguardanti i contratti di riassicurazione, le poste dell'attivo e del passivo oggetto di trasferimento, nonché l'eventuale perizia di stima redatta da un perito terzo ovvero, in assenza, illustrazione dei criteri di determinazione del prezzo.

4. La documentazione allegata alle istanze di cui agli articoli 106 e 107 è redatta conformemente ai modelli previsti dalla normativa vigente e, nel caso di impresa cedente con sede legale in uno Stato terzo, la documentazione, se redatta in lingua straniera, è accompagnata dalla traduzione in lingua italiana.

5. Nel caso in cui l'impresa cessionaria abbia sede in un altro Stato membro, la documentazione di cui al presente articolo, ad essa riferita, è sostituita dalla attestazione resa dalla Autorità di vigilanza della cessionaria ai sensi dell'articolo 109, comma 2.

Art. 109
(Condizioni per l'autorizzazione al trasferimento del portafoglio di riassicurazione di imprese con sede legale nel territorio della Repubblica italiana)

1. L'ISVAP autorizza il trasferimento del portafoglio di un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica italiana ad altra impresa con sede legale nel territorio della Repubblica italiana a condizione che:

a) l'impresa cessionaria disponga dell'autorizzazione all'esercizio dei rami relativi alle attività trasferite e del margine di solvibilità richiesto tenuto conto del trasferimento;

b) l'impresa cessionaria soddisfi le condizioni previste dal Capo II, Titolo V, del decreto per l'accesso all'attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, nel caso di trasferimento di portafoglio estero. In questo caso le condizioni devono essere soddisfatte con riguardo agli Stati e ai rami cui si riferisce il portafoglio estero oggetto di trasferimento.

2. L'ISVAP autorizza il trasferimento del portafoglio di un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica italiana a un'impresa cessionaria con sede legale nel territorio di un altro Stato membro a condizione che:

a) l'Autorità di vigilanza dello Stato membro attesti che l'impresa cessionaria dispone dell'autorizzazione all'esercizio dei rami relativi alle attività trasferite e del margine di solvibilità tenuto conto del trasferimento;
b) l'impresa cessionaria soddisfi le condizioni previste dal Capo III, Titolo V, del decreto per l'accesso all'attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, nel caso di trasferimento di portafoglio italiano.

3. L'ISVAP autorizza il trasferimento del portafoglio di un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica italiana a un'impresa cessionaria con sede legale nel territorio di uno Stato terzo, a condizione che l'Autorità dello Stato di origine attesti che l'impresa cessionaria disponga dei requisiti di adeguatezza patrimoniale, tenuto conto del trasferimento, sulla base dell'ordinamento nazionale. Qualora il trasferimento avvenga a favore della sede secondaria stabilita nel territorio della Repubblica italiana, l'ISVAP verifica anche che l'impresa cessionaria soddisfi le condizioni previste all'articolo 60 bis del decreto ed alla Parte II, Titolo II del presente Regolamento ovvero, nel caso di impresa di assicurazione autorizzata all'attività riassicurativa, al Capo IV, Titolo II del decreto ed alle relative disposizioni di attuazione.

Art. 110
(Condizioni per l'autorizzazione al trasferimento del portafoglio di riassicurazione di imprese con sede legale in Stati terzi)

1. L'ISVAP autorizza il trasferimento del portafoglio di una sede secondaria nel territorio della Repubblica italiana di un'impresa con sede legale in uno Stato terzo:

a) se il portafoglio viene trasferito ad un' impresa cessionaria con sede legale nel territorio della Repubblica italiana, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 109, comma 1*;*
b) se il portafoglio viene trasferito ad un'impresa cessionaria con sede legale in uno Stato membro, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 109*,* comma 2*;*
c) se il portafoglio viene trasferito ad un'impresa cessionaria con sede legale in uno Stato terzo ovvero alla sua sede secondaria nel territorio della Repubblica italiana qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 109, comma 3.

Art. 111
(Attività istruttoria)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'ISVAP verifica la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 202, del decreto ed al presente Capo.

2. Tempestivamente, e comunque non oltre il termine previsto dal Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006, l'ISVAP comunica alle imprese l'avvio del procedimento.

3. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta per assenza di uno o più dei documenti o delle informazioni indicati all'articolo 108, ovvero risulti irregolare, l'ISVAP ne dà comunicazione scritta alle imprese con tempestività, e comunque non oltre venti giorni dal ricevimento dell'istanza stessa, indicando le cause dell'incompletezza o dell'irregolarità. In tali casi, il termine del procedimento decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza.

4. Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, l'ISVAP può richiedere alle imprese informazioni e chiarimenti ad integrazione della documentazione prevista dal presente Regolamento. In tali casi il termine per la conclusione del procedimento è sospeso fino al ricevimento delle informazioni e della documentazione richiesta. L'ISVAP comunica alle imprese la sospensione del termine per provvedere.

5. Trascorsi novanta giorni senza che le imprese abbiano prodotto la documentazione integrativa richiesta ai sensi dei commi 3 e 4, l'istanza di autorizzazione si intende decaduta. L'ISVAP ne dà comunicazione alle imprese istanti.

6. Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, l'ISVAP può richiedere ad Autorità nazionali od estere elementi informativi, documentazione, valutazioni o pareri. In questo caso, il termine per la conclusione del procedimento è sospeso sino alla data di ricevimento di quanto richiesto. L'ISVAP comunica alle imprese la sospensione e la riapertura del termine per provvedere.

7. Nei casi in cui è prevista l'acquisizione dell'attestazione di cui all'articolo 109, comma 2 e comma 3 da parte di un'Autorità di vigilanza di un altro Stato membro ovvero di uno Stato terzo, il termine fissato per la conclusione del procedimento è sospeso fino al ricevimento delle informazioni richieste. L'ISVAP comunica alle imprese la sospensione e la riapertura del termine per provvedere. Le imprese effettuano gli adempimenti eventualmente richiesti dalle Autorità, fornendone prova all'ISVAP.

Art. 112
(Provvedimento di autorizzazione)

1. In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'ISVAP emana il provvedimento di autorizzazione entro centoventi giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatte salve le ipotesi di interruzione e di sospensione di cui all'articolo 111.
2. Il provvedimento è pubblicato nel Bollettino e nel sito dell'ISVAP ed è trasmesso alle imprese ed alle Autorità di vigilanza degli altri Stati membri o degli Stati terzi interessati nel cui territorio è ubicata l'impresa cessionaria.
3. Le imprese comunicano all'ISVAP l'esecuzione del trasferimento di portafoglio entro trenta giorni dalla conclusione dell'operazione ovvero l'eventuale mancata esecuzione.

Art. 113
(Diniego dell' autorizzazione)

1. In caso di insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 202 del decreto ed al presente Capo, l'ISVAP, prima della formale adozione del relativo provvedimento, comunica alle imprese i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, invitandole a fornire eventuali dati o documenti utili ad evitare il rigetto.

2. Entro il termine indicato dall'ISVAP, comunque non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, le imprese possono presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione di supporto.
3. La comunicazione di cui al comma 1 sospende il termine per la conclusione del procedimento, che inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o nel caso in cui permangano i presupposti per il diniego dell'autorizzazione, l'ISVAP emana il provvedimento di rigetto definitivo dell'istanza dando conto delle relative motivazioni.
5. L'ISVAP comunica il provvedimento di diniego dell'autorizzazione alle imprese istanti ed alle Autorità di vigilanza degli altri Stati membri o degli Stati terzi interessati nel cui territorio è ubicata l'impresa cessionaria.

Art. 114
(Decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa)

1. L'impresa che trasferisce l'intero portafoglio decade dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa, ai sensi dell'articolo 244, comma 1, del decreto.

2. La decadenza è dichiarata dall'ISVAP con lo stesso provvedimento che autorizza il trasferimento del portafoglio.

3. L'impresa dichiarata decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa è cancellata dall'albo delle imprese.

115
(Trasferimento di ramo d'azienda)

1. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche al trasferimento, totale o parziale, di ramo d'azienda, che comporti un trasferimento di portafoglio.

2. Nel caso in cui l'operazione comporti il trasferimento solo parziale del portafoglio, all'istanza di autorizzazione, oltre alla documentazione indicata nell'articolo 108, è allegata anche la seguente documentazione:

   a) prospetto dimostrativo del margine di solvibilità della cedente *post* trasferimento, redatto con riferimento alla data di valutazione del portafoglio ed al 31 dicembre dell'anno di efficacia del trasferimento; qualora l'impresa cedente sia tenuta al calcolo della solvibilità corretta ai sensi dell'articolo 217 del decreto, il prospetto dimostrativo del margine di solvibilità corretto alla medesima data;
   b) situazione patrimoniale e conto economico della società cedente *post* trasferimento, redatta con riferimento alla data di valutazione del portafoglio ed al 31 dicembre dell'anno di efficacia del trasferimento; qualora l'impresa cedente sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la situazione patrimoniale consolidata alla medesima data.

Capo II
Fusioni e scissioni di imprese di riassicurazione

Art. 116
(Fusioni e scissioni oggetto di autorizzazione dell'ISVAP)

1. Le fusioni alle quali prenda parte almeno un'impresa di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana che danno luogo ad una impresa di riassicurazione con sede nel territorio della Repubblica italiana sono autorizzate dall'ISVAP, fermo restando quanto previsto dall'articolo 201, comma 4, del decreto. Le scissioni di imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana che danno luogo ad una impresa, anche non riassicurativa, con sede nel territorio della Repubblica italiana sono autorizzate dall'ISVAP.

2. Sono sottoposte alla preventiva autorizzazione dell'ISVAP anche le eventuali modifiche statutarie che l'operazione di fusione o scissione comporta.

Art. 117
(Istanza di autorizzazione della fusione)

1. L'istanza di autorizzazione della fusione è presentata all'ISVAP, congiuntamente o disgiuntamente, dalle imprese interessate prima del deposito del progetto di fusione per l'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2501 *ter* del codice civile.

Art. 118
(Documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione della fusione)

1. All'istanza di cui all'articolo 117 è allegata la seguente documentazione:

   a) progetto di fusione;
   b) relazione redatta dall'organo amministrativo, diversa da quella di cui all'articolo 2501 *quinquies* del codice civile, che illustri il progetto di fusione e fornisca adeguate informazioni sugli obiettivi che le imprese interessate intendono conseguire con l'operazione e i relativi vantaggi e costi, nonché, con riferimento alla società incorporante o a quella risultante dalla fusione, informazioni sugli effetti che l'operazione determina sulla situazione tecnica, sulla struttura organizzativa, sulle procedure contabili e sul personale;
   c) modifiche da apportare allo statuto dell'impresa incorporante oppure lo statuto della nuova impresa risultante dalla fusione;
   d) relazione sulle modifiche apportate ai sistemi di controllo interno e *risk management*;
   e) piano di integrazione dei sistemi informatici;
   f) perizia asseverata redatta da un esperto indipendente attestante la congruità del patrimonio netto dell'impresa incorporante o risultante dalla fusione, alla data di effetto contabile della stessa;
   g) prospetto dimostrativo del margine di solvibilità:
      1) delle imprese partecipanti alla fusione, redatto con riferimento alla data antecedente a quella di effetto contabile dell'operazione; qualora l'impresa incorporante sia tenuta al calcolo della solvibilità corretta ai sensi dell'articolo 217 del decreto, il prospetto dimostrativo del margine di solvibilità corretto alla medesima data;
      2) dell'impresa incorporante o risultante dalla fusione, redatto con riferimento alla data di effetto contabile della fusione, con indicazione delle ipotesi adottate nello sviluppo delle previsioni relative agli elementi costitutivi del margine di solvibilità richiesto e del

margine disponibile ed al 31 dicembre successivo; qualora la stessa sia tenuta al calcolo della solvibilità corretta ai sensi dell'articolo 217 del decreto, il prospetto del margine di solvibilità corretto alle medesime date;

h) situazione patrimoniale:
   1) delle imprese partecipanti alla fusione, redatte con riferimento alla data antecedente a quella di effetto contabile della fusione; qualora l'impresa incorporante sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la situazione patrimoniale consolidata alla medesima data;
   2) dell'impresa incorporante o risultante dalla fusione, redatta con riferimento alla data di effetto contabile dell'operazione ed al 31 dicembre successivo; qualora la stessa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la situazione patrimoniale consolidata alle medesime date;

i) conto economico:
   1) delle imprese partecipanti alla fusione, redatto con riferimento alla data antecedente a quella di effetto contabile della fusione; qualora l'impresa incorporante sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il conto economico consolidato alla medesima data;
   2) previsionale dell'impresa incorporante o risultante dalla fusione, redatto con riferimento alla data di effetto contabile dell'operazione ed al 31 dicembre successivo; qualora la stessa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il conto economico consolidato alle medesime date;

j) perizia asseverata di stima delle riserve tecniche oggetto della fusione. In assenza di una perizia asseverata, qualora la data presa a riferimento per valutare le riserve tecniche non coincida con quella di chiusura dell'esercizio, l'impresa allega all'istanza la relazione dell'attuario revisore che attesti la congruità delle riserve tecniche oggetto della fusione; nel caso in cui la data di riferimento risulti successiva a quella dell'istanza, la relazione illustra tutte le ipotesi e metodologie impiegate e ne attesta la coerenza per la determinazione delle riserve tecniche oggetto della fusione.

2. La documentazione allegata all'istanza di cui all'articolo 117 è redatta conformemente ai modelli previsti dalla normativa vigente e, nel caso di imprese con sede legale in altro Stato, la documentazione, se redatta in lingua straniera, è accompagnata dalla traduzione in lingua italiana.

Art. 119
(Istanza di autorizzazione della scissione)

1. L'istanza di autorizzazione della scissione è presentata all'ISVAP, congiuntamente o disgiuntamente, dalle imprese interessate prima del deposito del progetto di scissione per l'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2506 *bis* del codice civile.

Art. 120
(Documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione alla scissione)

1. Le società partecipanti alla scissione, oltre alla equivalente documentazione richiesta dall'articolo 118, comma 1*, lettere a), b), c), d), e), j),* allegano all'istanza di autorizzazione la seguente documentazione:

a) prospetto dimostrativo del margine di solvibilità:
   1) delle imprese partecipanti alla scissione, redatto con riferimento alla data antecedente a quella di effetto contabile della scissione; qualora l'impresa beneficiaria sia tenuta al

calcolo della solvibilità corretta ai sensi dell'articolo 217 del decreto, il prospetto dimostrativo del margine di solvibilità corretto alla medesima data;

2) dell'impresa beneficiaria o risultante dalla scissione redatto con riferimento alla data di effetto contabile della scissione, con indicazione delle ipotesi adottate nello sviluppo delle previsioni relative agli elementi costitutivi del margine di solvibilità richiesto e del margine disponibile ed al 31 dicembre successivo; qualora la stessa sia tenuta al calcolo della solvibilità corretta ai sensi dell'articolo 217 del decreto, il prospetto dimostrativo del margine di solvibilità corretto alle medesime date;

b) situazione patrimoniale:

1) delle imprese partecipanti alla scissione redatte con riferimento alla data antecedente a quella di effetto contabile della scissione; qualora l'impresa beneficiaria sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la situazione patrimoniale consolidata alla medesima data;

2) dell'impresa beneficiaria o risultante dalla scissione, redatta con riferimento alla data di effetto contabile della scissione ed al 31 dicembre successivo; qualora la stessa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la situazione patrimoniale consolidata alle medesime date;

c) perizia asseverata redatta da un esperto indipendente attestante la congruità del patrimonio netto della società beneficiaria alla data di effetto contabile della stessa;

e) conto economico:

1) delle società partecipanti alla scissione, redatto con riferimento alla data antecedente a quella di effetto contabile della scissione; qualora l'impresa beneficiaria sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il conto economico consolidato alla medesima data;

2) previsionale della società beneficiaria o risultante dalla scissione, redatto con riferimento alla data di effetto contabile della scissione ed al 31 dicembre successivo; qualora la stessa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il conto economico consolidato alle medesime date;

f) perizia asseverata di stima delle riserve tecniche oggetto di scissione. In assenza di una perizia asseverata, qualora la data presa a riferimento per valutare il valore del portafoglio non coincida con quella di chiusura dell'esercizio, l'impresa allega all'istanza la relazione dell'attuario revisore che attesti la congruità delle riserve tecniche oggetto di scissione; nel caso in cui la data di riferimento risulti successiva a quella dell'istanza, la relazione illustra tutte le ipotesi e metodologie impiegate e ne attesta la coerenza per la determinazione delle riserve tecniche oggetto di scissione.

2. La documentazione allegata all'istanza di cui all'articolo 119 è redatta conformemente ai modelli previsti dalla normativa vigente e, nel caso di imprese con sede legale in altro Stato, la documentazione, se redatta in lingua straniera, è accompagnata dalla traduzione in lingua italiana.

Art. 121
(Condizioni per l'autorizzazione della fusione e della scissione)

1. L'ISVAP verifica che:

a) la fusione o la scissione non contrastino con il criterio di sana e prudente gestione delle imprese interessate;

b) nel caso di fusione per incorporazione o scissione totale, l'impresa incorporante o beneficiaria disponga del margine di solvibilità richiesto, tenuto conto dell'operazione;

c) nel caso di fusione o di scissione con costituzione di una o più nuove imprese, le imprese risultanti dall'operazione dispongano delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa per i rami oggetto

dell'operazione, delle attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto, tenuto conto dell'operazione.

2. Nel caso in cui all'operazione partecipino imprese con sede legale nel territorio di uno Stato membro, è condizione necessaria per l'autorizzazione il parere favorevole dell'Autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine.

3. Nel caso in cui l'operazione determini modifiche statutarie delle imprese interessate, devono sussistere le condizioni per l'approvazione di cui all'articolo 98.

Art. 122
(Attività istruttoria)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'ISVAP svolge un'istruttoria finalizzata a verificare, sulla base della documentazione prodotta dall'impresa, la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 202, comma 2, del decreto e di cui al presente Capo.

2. Tempestivamente, e comunque non oltre il termine previsto dal Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006, l'ISVAP comunica alle imprese l'avvio del procedimento.
3. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta per l'assenza di uno o più dei documenti o delle informazioni indicati agli articoli 118 o 120, ovvero risulti irregolare, l'ISVAP ne dà comunicazione scritta alle imprese con tempestività, e comunque non oltre venti giorni dal ricevimento dell'istanza stessa, indicando le cause dell'incompletezza o dell'irregolarità. In tali casi, il termine del procedimento decorre dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza.
4. Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, l'ISVAP può richiedere alle imprese istanti informazioni e chiarimenti ad integrazione della documentazione prevista dal presente Regolamento. In tali casi il termine per la conclusione del procedimento è sospeso fino al ricevimento delle informazioni e della documentazione richiesta. L'ISVAP comunica alle imprese la sospensione del termine per provvedere.
5. Trascorsi novanta giorni senza che le imprese abbiano prodotto la documentazione integrativa richiesta ai sensi dei commi 3 e 4, l'istanza si intende decaduta. L'ISVAP ne dà comunicazione alle imprese istanti.
6. Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, l'ISVAP può richiedere ad Autorità nazionali od estere elementi informativi, documentazione, valutazioni o pareri. In questo caso, il termine per la conclusione del procedimento è sospeso sino alla data di ricevimento di quanto richiesto. L'ISVAP comunica alle imprese la sospensione e la riapertura del termine per provvedere.

7. Nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 201, comma 3, del decreto, è previsto il parere dell'Autorità di vigilanza di un altro Stato membro, il termine fissato per la conclusione del procedimento è sospeso fino al ricevimento di tale parere. Trascorso il termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, si considera che l'Autorità di vigilanza abbia reso parere favorevole. L'ISVAP comunica alle imprese la sospensione e la riapertura del termine per provvedere. Le imprese effettuano gli adempimenti eventualmente richiesti dalle Autorità degli altri Stati membri, fornendone prova all'ISVAP.

Art. 123
(Provvedimento di autorizzazione)

1. In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'ISVAP emana il provvedimento di autorizzazione entro centoventi giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatte salve le ipotesi di interruzione e di sospensione di cui all'articolo 122. Il provvedimento autorizza anche le eventuali modifiche statutarie che l'operazione comporta.
2. Il provvedimento è trasmesso alle imprese istanti, pubblicato nel Bollettino e nel sito dell'ISVAP ed inviato alle Autorità di vigilanza interessate degli altri Stati che hanno rilasciato il parere di cui all'articolo 122 commi 6 e 7.
3. Le imprese comunicano all'ISVAP l'iscrizione dell'operazione nel registro delle imprese entro trenta giorni dall'avvenuto deposito, ovvero l'eventuale decisione di non dare corso all'operazione.

Art. 124
(Effetti della fusione sulle autorizzazioni all'esercizio dell'attività riassicurativa)

1. Nel caso di fusione attuata mediante costituzione di una nuova impresa con sede legale nel territorio della Repubblica italiana, questa deve essere contestualmente autorizzata all'esercizio dell'attività riassicurativa ai sensi dell'articolo 58 del decreto e delle relative disposizioni di attuazione.

2. L'impresa incorporata e le imprese oggetto di fusione, nel caso di costituzione di nuova impresa, sono cancellate dall'albo delle imprese.

Art. 125
(Effetti della scissione sulle autorizzazioni all'esercizio dell'attività riassicurativa)

1. Nel caso di scissione totale o parziale attuata mediante costituzione di una nuova impresa con sede legale nel territorio della Repubblica italiana, questa deve essere contestualmente autorizzata all'esercizio dell'attività riassicurativa ai sensi dell'articolo 58 del decreto e delle relative disposizioni di attuazione.

2. Nel caso di scissione totale l'impresa scissa decade dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa.

3. Nel caso di scissione parziale l'impresa scissa decade dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa nei rami conferiti integralmente.

4. La decadenza è dichiarata dall'ISVAP con il provvedimento che autorizza le operazioni di cui al presente Capo.

5. L'impresa dichiarata decaduta da ogni autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa è cancellata dall'albo delle imprese.

Art. 126
(Diniego dell'autorizzazione)

1. In caso di insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 202 del decreto e di cui all'articolo 121 del presente Regolamento, l'ISVAP, prima della formale adozione del relativo

provvedimento, comunica alle imprese istanti i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, invitandole a fornire eventuali dati o documenti utili ad evitare il rigetto.

2. Entro il termine indicato dall'ISVAP, comunque non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, le imprese possono presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione di supporto.
3. La comunicazione di cui al comma 1 sospende il termine per la conclusione del procedimento, che inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, o nel caso in cui permangano i presupposti per il diniego dell'autorizzazione, l'ISVAP emana il provvedimento di rigetto definitivo dell'istanza dando conto delle relative motivazioni.
5. L'ISVAP comunica all'impresa istante il provvedimento di diniego dell'autorizzazione ed alle Autorità di vigilanza interessate degli altri Stati che hanno rilasciato il parere di cui all'articolo 122 commi 6 e 7.

TITOLO VII
RIASSICURAZIONE *FINITE*

Art.127
(Rischio economico derivante dalla riassicurazione *finite*)

1. Nella riassicurazione *finite* l'impresa di riassicurazione al fine di valutare la potenziale perdita esplicita, che ecceda in modo significativo il premio atteso per l'intera durata del contratto, tiene conto dei rischi assunti e di tutte le componenti tecniche, economiche e finanziarie derivanti dal contratto stipulato.

2. L'impresa valuta la significatività della potenziale perdita di cui al comma 1. Le valutazioni effettuate risultano da specifica documentazione da conservarsi unitamente al contratto.

Art.128
(Condizioni obbligatorie da includere nei contratti stipulati)

1. I contratti di riassicurazione *finite* contengono specifiche clausole dalle quali risulti evidente il significativo trasferimento al riassicuratore sia del rischio di sottoscrizione che del rischio di *timing*.

2. I contratti di riassicurazioni *finite* contengono una espressa disposizione in virtù della quale è specificato che il contenuto del contratto ed i suoi effetti non possono essere modificati in forza di accordi che non siano provati per iscritto.

3. Nei contratti è previsto che eventuali accordi integrativi, da stipularsi in forma scritta, costituiscono parte integrante della documentazione contrattuale.

4. Qualora il contratto stipulato faccia riferimento a disposizioni contenute in altro contratto o accordo scritto tra le parti, il rinvio deve essere formulato in modo chiaro ed appropriato. Al contratto è allegata copia del documento a cui si rinvia.

Art. 129
(Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi)

1. Le imprese che esercitano l'attività di riassicurazione *finite* integrano il proprio sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, adottato in conformità al Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, con procedure idonee ad identificare, valutare e gestire i rischi correlati all'attività di riassicurazione finite svolta.

Art. 130
(Requisiti in materia di bilancio e scritture contabili)

1. Per il trattamento contabile delle operazioni di riassicurazione *finite* si applicano le disposizioni di cui al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 e quelle contenute nel presente Regolamento.

Art. 131
(Determinazione delle riserve tecniche ed attivi destinati alla copertura)

1. Alla fine di ciascun esercizio l'impresa determina, in relazione ai contratti di riassicurazione *finite* stipulati, adeguate riserve tecniche nel rispetto delle disposizioni di cui alla Parte III Titolo I.

2. Le imprese individuano attivi sufficienti alla copertura delle riserve tecniche di cui al comma 1 in conformità con le disposizioni di cui alla Parte III Titolo II. Le imprese nella scelta degli attivi tengono conto delle obbligazioni assunte con i contratti stipulati e dei requisiti di liquidità, sicurezza, rendimento e congruenza degli investimenti.

Art. 132
(Determinazione del margine richiesto e del margine disponibile)

1. Alle operazioni di riassicurazione *finite* si applicano le regole relative alla determinazione del margine di solvibilità contenute negli articoli di cui alla Parte III Titolo III.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SOLVIBILITÀ CORRETTA

Art. 133
(Solvibilità corretta dell'impresa di riassicurazione e verifica della solvibilità corretta dell'impresa controllante)

1. L' impresa calcola la solvibilità corretta in base alle disposizioni di cui all'articolo 217 del decreto ed alle relative norme di attuazione adottate con Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008.

2. L'impresa effettua la verifica della solvibilità corretta dell'impresa controllante in base alle disposizioni di cui all'articolo 218 del decreto ed alle relative norme di attuazione adottate con Regolamento ISVAP n.18 del 12 marzo 2008.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI RELATIVE A REGISTRI ASSICURATIVI ED ALLA MODULISTICA

Art.134
(Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche**)**

1. Nel registro delle attività a copertura delle riserve tecniche di cui all’articolo 65 bis del decreto, l’impresa riporta l'elenco analitico e la situazione riepilogativa delle attività assegnate alla copertura delle riserve tecniche alla fine di ciascun mese.

2. L’impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l’attività di riassicurazione compila registri distinti per l’assicurazione diretta e per la riassicurazione.

3. L’impresa compila registri distinti per la riassicurazione vita e danni.

4. In deroga al comma 3, è facoltà dell’impresa autorizzata ad esercitare l’attività di riassicurazione congiuntamente nei rami vita e nei rami danni compilare un unico registro. In questo caso il registro, è distinto in due sezioni:
   a) Sezione I - Attività a copertura delle riserve tecniche della riassicurazione danni;
   b) Sezione II - Attività a copertura delle riserve tecniche della riassicurazione vita.

5. Nel registro sono annotati mensilmente i movimenti in entrata o in uscita delle singole attività non oltre la fine del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le operazioni.

6. Tra i movimenti sono riportate le variazioni in aumento o in diminuzione degli attivi e l'iscrizione di nuove attività, registrando in uscita l'intero importo precedente ed in entrata l'intero nuovo importo della medesima attività. Per ciascun movimento sono annotati la data di registrazione, la descrizione dell'attività, il relativo codice, le quantità e l’importo. Per i depositi bancari, i crediti e gli altri attivi si fa riferimento alle variazioni complessive degli stessi risultanti dai saldi mensili.

7. Le attività a copertura delle riserve tecniche sono iscritte nel registro sulla base dei valori risultanti dall’ultimo bilancio approvato ed al costo per le acquisizioni effettuate nell’esercizio.

8. Entro il mese successivo all'approvazione del bilancio sono riportate nel registro le variazioni di valore delle attività destinate a copertura delle riserve tecniche.

9. Al termine di ciascun mese, l’impresa riporta nel registro l’elenco analitico delle attività a copertura delle riserve tecniche. Può essere omesso l’elenco analitico dei crediti e degli altri attivi.

10. Al termine di ciascun mese l’impresa evidenzia nel registro, per singola sezione, l’importo complessivo delle riserve tecniche da coprire e l’importo totale delle attività a copertura delle riserve tecniche distinto per codice.

11. Alla data di approvazione del bilancio e della relazione semestrale l’impresa riporta nel registro l’importo aggiornato delle riserve tecniche.

12. Il registro delle attività a copertura delle riserve tecniche è formato su supporto cartaceo messo in uso secondo le disposizioni dell'articolo 2421, comma 3, del codice civile, ovvero su supporto informatico, nel rispetto delle regole tecniche stabilite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e dalle relative norme di attuazione, nonché del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004 in materia di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici.

13. Al registro delle attività a copertura delle riserve tecniche si applicano le disposizioni relative alle modalità di conservazione di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 27 del 14 ottobre 2008.

Art. 135
(Prospetto dimostrativo del margine di solvibilità)

1. Le imprese con sede legale nel territorio della Repubblica italiana che esercitano la riassicurazione allegano il prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilità alla data di chiusura dell'esercizio cui il bilancio stesso si riferisce, redatto in conformità al modello di cui all'allegato 5.

2. Le imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio dei rami vita che esercitano congiuntamente l'attività di riassicurazione, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 44 bis del decreto, limitatamente alle accettazioni in riassicurazione compilano il prospetto di cui all'allegato 5 e lo allegano al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità dell'attività assicurativa previsto dal Regolamento n. 19 del 14 marzo 2008.

3. Le sedi secondarie di imprese di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo, allegano al bilancio dell'esercizio il prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilità redatto in conformità all'allegato 5.

Art. 136
(Prospetto sulle plusvalenze latenti)

1. Ai fini della richiesta di autorizzazione all'ISVAP di cui all'articolo 96, comma 7, le imprese compilano il modello di cui all'allegato 6.

Art. 137
(Prospetto delle attività a copertura delle riserve tecniche)

1. Le imprese allegano al bilancio dell'esercizio un prospetto contenente l'indicazione delle attività che sono state assegnate alla chiusura dell'esercizio alla copertura delle riserve tecniche. Il prospetto è redatto, distintamente per la riassicurazione danni e vita, in conformità all'allegato 7.

2. Le sedi secondarie imprese di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo, allegano al bilancio dell'esercizio un prospetto contenente l'indicazione delle attività che sono state assegnate alla chiusura dell'esercizio alla copertura delle riserve tecniche relative all'attività svolta nel territorio della Repubblica italiana, redatto in conformità all'allegato 7.

PARTE IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 138
(Modifiche al Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008)

1. Al Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 3, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
   "*3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche :*
   a) *alle imprese di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e che sono controllanti o partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione, in un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o in un'impresa di riassicurazione;*
   b) alle imprese di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e che sono controllate da un'impresa di partecipazione assicurativa, da un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o da un'impresa di riassicurazione;
   c) alle imprese di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e che sono controllate da una società di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 1, lettera v), del decreto legislativo n. 142 del 30 maggio 2005, che sia un'impresa capogruppo di un conglomerato finanziario a prevalente attività assicurativa.
   4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle sedi secondarie istituite nel territorio della Repubblica da imprese di riassicurazioni aventi sede legale in uno Stato terzo.";
   b) l'articolo 18 è modificato come segue:
      1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "*1. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione controllante o partecipante in un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro, per tale impresa di riassicurazione è calcolato un margine di solvibilità richiesto e disponibile sulla base di quanto disposto dagli articoli 35, 36, 37, 38 e 39 della direttiva 2005/68/CE.";*
      2) i commi 2, 3 e 5 sono soppressi;
      3) al comma 4, le parole: "*delle direttive 73/239/CEE, 2002/83/CE, 91/674/CEE*" sono sostituite dalle seguenti: "*della direttiva 2005/68/CE*";
   c) l'articolo 19 è modificato come segue:
      1) al comma 1, le parole: "*dalle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE,*" sono sostituite dalle seguenti: "*dalla direttiva 2005/68/CE*";
      2) il comma 4 è sostituito dal seguente: "*4. Qualora nello Stato terzo la legislazione non preveda gli obblighi di cui ai commi 1 e 2, ai fini dell'inclusione nel calcolo di solvibilità corretta l'impresa di riassicurazione avente sede in uno Stato terzo è considerata come un'impresa di riassicurazione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 66-bis, 66-ter, 66-quater, 66-quinquies e 66-sexies del decreto e relative disposizioni di attuazione. In tali casi, per ciascuna impresa di riassicurazione avente sede in uno Stato terzo inclusa nel calcolo di solvibilità corretta, il margine di solvibilità teorico è calcolato in*

conformità al modello previsto dalle disposizioni di attuazione dei citati articoli 66-bis e 66-quater del decreto.";

d) l'articolo 25 è modificato come segue:
   1) i commi 1 e 2 sono soppressi;
   2) al comma 4 dopo le parole: "*articoli 44 e 45 del decreto.*" sono aggiunte le seguenti: "*L'impresa di assicurazione fornisce altresì evidenza del calcolo del margine di solvibilità di imprese di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo in cui non vige un regime di solvibilità comparabile a quello previsto dalla direttiva 2005/68/CE, utilizzando il modello previsto dalle disposizioni di attuazione degli articoli 66 bis e 66 quater.*";

e) all'articolo 28, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "3. *Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano rispettivamente anche alle imprese di cui all'articolo 3, comma 3, lettere b) e c).*" ;

f) l'articolo 32 è modificato come segue:
   1) al comma 1, la lettera b), è soppressa;
   2) al comma 1 lettera c) dopo le parole "*con sede legale in uno Stato terzo*" sono aggiunte le seguenti: "*ovvero secondo i principi di cui all'art. 66 quater se è un'impresa di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo*";

g) l'articolo 35 è modificato come segue:
   1) i commi 1 e 2 sono soppressi;
   2) al comma 4, dopo le parole: "*articoli 44 e 45 del decreto.*" sono aggiunte le seguenti: "*L'impresa di assicurazione fornisce altresì evidenza del calcolo del margine di solvibilità di imprese di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo in cui non vige un regime di solvibilità comparabile a quello previsto dalla direttiva 2005/68/CE, utilizzando il modello previsto dalle disposizioni di attuazione degli articoli 66 bis e 66 quater.*";

h) l'allegato n. 7 è soppresso.

i) l'allegato A *"Dettaglio controllate e partecipate"* è sostituito dall'allegato 8 al presente Regolamento;

j) l'allegato B *"Dettaglio controllate e partecipate"* è sostituito dall'allegato 9 al presente Regolamento.

Art. 139
(Modifiche al Regolamento ISVAP n. 25 del 27 maggio 2008)

1. All'articolo 4 comma 1, lettera e), all'articolo 6 comma 6, lettera a) e comma 7 lettera a), all'articolo 9 comma 3 lettera a) ed all'articolo 14 comma 1, dopo la parola "*riassicurazione*" sono aggiunte le parole " *e di retrocessione*".

Art. 140
(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati:

   a) il comma 5 dell'articolo 45 del Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008;
   b) il comma 2 dell'articolo 3 del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008;
   c) l'articolo 55 del Regolamento ISVAP n. 16 del 4 marzo 2008;
   d) l'articolo 68 del Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008.

Art. 141
(Disposizioni transitorie)

1. Fino all'emanazione del Regolamento di cui all'articolo 76 del decreto:

   a) i soggetti cui sono attribuite funzioni di amministrazione e di direzione dell'impresa devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dagli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 24 aprile 1987, n. 186 e non devono versare in una delle situazioni impeditive di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 24 aprile 1987, n. 186;

   b) i soggetti cui sono attribuite funzioni di controllo dell'impresa devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dagli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 24 aprile 1987, n. 186 e dagli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162 e non devono versare in una delle situazioni impeditive di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186 e all'articolo 1, commi 5 e 6 del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162.

   A tal fine le imprese allegano all'istanza di cui all'articolo 4 la documentazione prevista dall'allegato 1.

2. Fino all'emanazione del Regolamento di cui all'articolo 77 del decreto, i soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, il controllo dell'impresa o una partecipazione rilevante del capitale dell'impresa rappresentato da azioni con diritto di voto devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 2 del decreto ministeriale 24 aprile 1987, n. 186. Nel caso si tratti di persone giuridiche, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti dagli amministratori, dai sindaci e dai direttori generali delle stesse. A tal fine le imprese allegano all'istanza di cui all'articolo 4 la documentazione prevista dall'allegato 2.

3. Fino all'emanazione del Regolamento di cui all'articolo 68 del decreto, i soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, il controllo dell'impresa o una partecipazione rilevante del capitale dell'impresa rappresentato da azioni con diritto di voto, devono dimostrare di essere in grado di garantire la sana e prudente gestione dell'impresa secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 24 aprile 1987, n. 186. A tal fine le imprese allegano all'istanza di cui all'articolo 4 la documentazione prevista dall'allegato 3.

4. In relazione alle verifiche da effettuare ai sensi del presente articolo, l'ISVAP può richiedere ulteriori dati, informazioni e documenti all'impresa ed agli altri soggetti interessati.

5. Fino all'emanazione del Regolamento del Ministero dello Sviluppo economico di cui all'art. 64, comma 4, del decreto, per il calcolo delle riserve di perequazione per i rischi di calamità naturali di cui all'articolo 63 si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale del 19 novembre 1996 n. 705.

Art. 142
(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Art. 143
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° settembre 2010.

Roma, 10 marzo 2010

Il presidente: GIANNINI

Allegato 1

DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI

	SOGGETTI CHE SVOLGONO FUNZIONI DI AMMNISTRAZIONE E DIREZIONE RAPPRESENTANTE GENERALE	SOGGETTI CHE SVOLGONO FUNZIONI DI CONTROLLO[1]
REQUISITI DI ONORABILITA'	dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, attestante l'insussistenza delle situazioni di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 24 aprile 1997, n.186	dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, attestante l'insussistenza delle situazioni di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 24 aprile 1997, n.186 e all'articolo 2 del decreto ministeriale 30 marzo 2000 n. 162
REQUISITI DI PROFESSIONALITA'	**curriculum vitae** sottoscritto dall'interessato e dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, attestante i requisiti di professionalità richiesti dall'articolo 3 del decreto ministeriale 24 aprile 1997, n.186	**curriculum vitae** sottoscritto dall'interessato e dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, attestante i requisiti di professionalità richiesti dai decreti ministeriali 24 aprile 1997, n. 186 e 30 marzo 2000, n. 162
SITUAZIONI IMPEDITIVE	dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 24 aprile 1997, n.186	dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 24 aprile 1997, n.186 e di cui all'articolo 1, commi 5 e 6 del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162

[1] La disciplina riguarda sia i sindaci effettivi che i sindaci supplenti.

Allegato 2

DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE I REQUISITI DI ONORABILITA’ DEI SOGGETTI CHE DETENGONO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IL CONTROLLO DELL’IMPRESA O UNA PARTECIPAZIONE RILEVANTE

a) Per le persone fisiche*:*

1. dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, attestante l’insussistenza di una delle situazioni di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186.

b) Per le persone giuridiche:

1. elenco degli amministratori, dei sindaci e dei direttori generali delle società che detiene il controllo o la partecipazione;
2. dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, attestante l’insussistenza di una delle situazioni di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186 nei confronti delle persone individuate al numero 1.

Se la persona giuridica è una banca autorizzata ai sensi dell’art. 14 del TUB, in luogo della documentazione di cui al punto 2, può essere inviata copia dei verbali delle adunanze dell’organo amministrativo della banca, nel corso delle quali è stata accertata la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

Allegato 3

DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA DELLA SANA E PRUDENTE GESTIONE DEI SOGGETTI CHE DETENGONO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IL CONTROLLO DELL'IMPRESA O UNA PARTECIPAZIONE RILEVANTE

a. Per le persone fisiche:

1. *curriculum vitae*;
2. informazione e documentazione in ordine alla situazione economico contabile con riferimento anche alle società controllate e all'attività d'impresa eventualmente svolta direttamente;
3. protocollo di autonomia ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186;
4. relazione sui programmi che il soggetto intende realizzare ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186;
5. informazioni e documentazione in ordine alle fonti di finanziamento dell'operazione;
6. dichiarazione di impegno a comunicare le fattispecie di stretti legami che dovessero instaurarsi con l'impresa di riassicurazione o con l'impresa di partecipazione assicurativa capogruppo e a far sì che tali legami non ostacolino in alcun modo l'esercizio della vigilanza dell'ISVAP.

b. Per le persone giuridiche:

1. elenco degli amministratori, dei sindaci, dei rappresentanti legali e delle persone preposte alla direzione generale della società;
2. *curricula vitae* delle persone individuate al numero 1,
3. certificato di iscrizione della società nel registro delle imprese ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
4. copia autentica dell'ultimo statuto aggiornato;
5. relazione sulla struttura giuridica del gruppo e sulle sue attività economiche, da cui risultino gli obiettivi e i programmi che la società intende realizzare, attraverso la partecipazione nell'impresa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d), del decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186;
6. bilancio dell'ultimo esercizio e, ove esistente, bilancio consolidato del gruppo di appartenenza corredato dalle relazioni degli amministratori e del collegio sindacale e dall'eventuale relazione della società di revisione della società;
7. copia del contratto di acquisto della partecipazione.
8. informazioni e documentazione in ordine alle fonti di finanziamento dell'operazione;
9. protocollo di autonomia ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186.

Oltre alla documentazione sopra indicata l'ISVAP può richiedere ogni specifica informazione, nonché assumere ogni ulteriore e più specifico impegno qualora emergano situazioni particolari in relazione all'esigenza di garantire l'autonomia e la sana e prudente gestione dell'impresa di riassicurazione.

Allegato 4

DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE GLI STRETTI LEGAMI

A) Relazione che illustri:

1. la struttura giuridica del gruppo del quale fa parte l'impresa istante, riferita ai legami di cui all'articolo 2, comma 1, lettera s), punti 1 e 3, nonché le attività economiche del gruppo stesso;
2. gli assetti proprietari dell'impresa di riassicurazione con indicazione di tutte le persone fisiche o giuridiche che detengono in essa, direttamente o indirettamente, una partecipazione in misura almeno pari al dieci per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero tale che, pur rimanendo al di sotto del limite sopra indicato, dia comunque la possibilità di esercitare un'influenza notevole ancorché non dominante;
3. i rapporti di collegamento di carattere tecnico, organizzativo, finanziario, giuridico e familiare che l'impresa intrattiene con altri soggetti interni o esterni al gruppo di cui al punto 1 e che possono influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa stessa;

B) Copia di eventuali patti di sindacato di voto e comunque comunicazione di ogni accordo, anche in corso di stipulazione, fra i soci dell'impresa di riassicurazione o della società che la controlla, che consentono il controllo della maggioranza dei diritti di voto ovvero conferiscono il diritto di nominare o di revocare la maggioranza degli amministratori dell'impresa stessa o che comunque abbiano per effetto l'esercizio concertato del voto nell'impresa o nella società che la controlla.

C) Dichiarazione di impegno a comunicare le fattispecie di stretti legami che dovessero instaurarsi con l'impresa di riassicurazione o con l'impresa di partecipazione assicurativa capogruppo e a far sì che tali legami non ostacolino in alcun modo l'esercizio della vigilanza dell'ISVAP.

Allegato 5

Società ....

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ
DELLE IMPRESE DI RIASSICURAZIONE
(Art. 135 del Regolamento n.33 del 10 marzo 2010)

Esercizio ....

(valori in migliaia di euro)

Rami esercitati

R.C.autoveicoli terrestri, aeromobili, marittimi, lacustri e fluviali, generale; credito; cauzione .... ☐

Infortuni; malattia; corpi di veicoli terrestri, ferroviari, aerei, marittimi, lacustri e fluviali;
merci trasportate; incendio ed elementi naturali; perdite pecuniarie di vario genere; assistenza .... ☐

Altri danni ai beni; tutela giudiziaria .... ☐

Rami vita………………………………………………………………………………………………………. ☐

Rami vita (nel solo caso in cui ricorrano le condizioni dell'art. 44 bis del decreto)…………………………………….. ☐

Le imprese che effettuano il calcolo ai sensi dell'articolo 44 bis del codice delle assicurazioni compilano le sezioni II B e IV
Le imprese per le quali non ricorrono dette condizioni determinano il margine di solvibilità per il lavoro diretto e indiretto utilizzando il prospetto di cui all'allegato I del Regolamento n. 19 del 14 marzo 2008.

I - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ

Elementi A)			
(1)	Capitale sociale versato o fondo equivalente versato…………………………………………	....	
	Riserve non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo:		
(2)	riserva legale …………………………………………	....	
(3)	riserve libere ………………… [1] …………………………	....	
	Riporto di utili:		
(4)	utili portati a nuovo non distribuiti …………………………	....	
(5)	utile dell'esercizio non distribuito…………………………	....	
(6)	Totale azioni preferenziali cumulative e passività subordinate (per un ammontare complessivamente non eccedente il limite del 50% del minore tra l'importo di cui al rigo 65 e 64)… ………		
	di cui:		
(7)	prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata (per un ammontare non eccedente il 25% del minore tra l'importo di cui al rigo 65 e 64)		
(8)	prestiti per i quali non è fissata scadenza …………		
(9)	titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate all'art.44, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209		
(9 *bis*)	Elementi delle imprese controllate /partecipate …………………		
(9 *ter*)	Altri elementi …………………		
(10)	*Totale da (1) a (6), (9 bis) e (9 ter)* …………………	....	
(11)	Attivi immateriali …………………………	....	
(12)	Azioni o quote proprie e di imprese controllanti …………………	....	
(13)	Perdita dell'esercizio e perdite portate a nuovo …………………	....	
(13 *bis*)	Altre deduzioni …………………	....	
(14)	*Totale da (11) a (13bis)* …………………	....	
(15)	***Totale elementi A)*** *= (10)-(14)*………	....	
Elementi B)			
(16)	Plusvalenze latenti, al netto delle minusvalenze risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa…………………	....	
(17)	Metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo equivalente sottoscritto, sempre che sia stato versato almeno il 50% dell'intero capitale o fondo sottoscritto …………………	....	
(17 bis)	Altri elementi di cui all' articolo 95 comma 1 lett. a) del Regolamento		
(18)	*Totale elementi B) = (16)+(17)+(17 bis)*	....	
(19)	**Ammontare del margine disponibile** ***Totale elementi A) + B) = (15)+(18)***		....

[1] Escludere, per il primo triennio, le riserve assimilabili al fondo copertura spese impianto ed, in ogni caso, i fondi e le riserve aventi specifica destinazione

[2] Si tratta di azioni preferenziali cumulative e passività subordinate che presentino i requisiti di cui agli artt. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

voce (9 bis) = totale colonne *h - i - a - b* **dell'allegato 1**

II A - MARGINE DI SOLVIBILITÀ RICHIESTO PER LA RIASSICURAZIONE DANNI

(A) Calcolo in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi				
(20)	Importo dei premi lordi contabilizzati dell'ultimo esercizio da ripartire:		....	
(21)	quota inferiore o uguale a 57.500.000 EURO = …………………	x 0,18 =	....	
(22)	quota eccedente i 57.500.000 EURO = …………………	x 0,16 =	....	
(23)	*Totale a), (21) + (22)* …………………		....	
(24)	Grado di conservazione (g) in relazione ai sinistri di competenza rimasti a carico della società a seguito delle retrocessioni [3] (minimo 0,500) …………			
(25)	*Margine di solvibilità a) x g), (23) x (24)* …………………		....	
(B) Calcolo in rapporto all'onere medio dei sinistri negli ultimi 3 esercizi o negli ultimi 7 esercizi per le imprese che esercitano esclusivamente o prevalentemente "rischi particolari" [4]				
(26)	Sinistri pagati nel periodo di riferimento: importo lordo …………………		....	
(27)	Variazione della riserva sinistri nel periodo di riferimento: importo lordo …………………		....	
(28)	Variazione dei recuperi durante il periodo di riferimento: importo lordo …………………		....	
(29)	Onere dei sinistri *(26)+(27)-(28)*. …………………		....	
(30)	Media annuale: 1/3 o 1/7 di (29) [5] da ripartire:		....	
(31)	quota inferiore o uguale a 40.300.000 EURO = …………………	x 0,26 =	....	
(32)	quota eccedente i 40.300.000 EURO = …………………	x 0,23 =	....	
(33)	*Totale b), (31) + (32)* …………………		....	
(34)	*Margine di solvibilità b) x g), (24) x (33)* …………………		....	
(C) Situazione del margine di solvibilità				
(35) = (25)	Importo del margine in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi …………………		....	
(36) = (34)	Importo del margine in rapporto all'onere medio dei sinistri …………………		....	
(37)	*Margine richiesto per la riassicurazione DANNI (Risultato più elevato tra (35) e (36))*………			....

[3] Per sinistri di competenza si intende, per il triennio preso a riferimento per il calcolo, la somma dei sinistri pagati e riservati al netto dei recuperi

[4] Per "rischi particolari" si intendono i rischi credito, tempesta, grandine e gelo.

[5] Per le imprese in attività da meno di 3 (7) anni, la media deve essere calcolata in base agli anni di effettivo esercizio

II B - MARGINE DI SOLVIBILITÀ RICHIESTO PER LA RIASSICURAZIONE VITA

(A) Calcolo in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi			
(38)	Importo dei premi lordi contabilizzati dell'ultimo esercizio da ripartire:		
(39)	quota inferiore o uguale a 57.500.000 EURO = ……………...………… x 0,18 =		
(40)	quota eccedente i 57.500.000 EURO = …...................................... x 0,16 =		
(41)	*Totale a), (39) + (40)* ………………………………………		
(42)	Grado di conservazione (g) in relazione ai sinistri di competenza rimasti a carico della società a seguito delle retrocessioni [6] (minimo 0,500) …………………..		
(43)	*Margine di solvibilità a) x g), (41) x (42)* ……………………		
(B) Calcolo in rapporto all'onere medio dei sinistri negli ultimi 3 esercizi			
(44)	Sinistri pagati nel periodo di riferimento: importo lordo …………………		
(45)	Variazione della riserva sinistri nel periodo di riferimento: importo lordo …………………		
(46)	Variazione dei recuperi durante il periodo di riferimento: importo lordo …………………		
(47)	Onere dei sinistri *(44)+(45)-(46)*. …………………		
(48)	Media annuale: 1/3 di (47) *[7]* da ripartire:		
(49)	quota inferiore o uguale a 40.300.000 EURO = ………. ..………… x 0,26 =		
(50)	quota eccedente i 40.300.000 EURO = …......................................… x 0,23 =		
(51)	*Totale b), (49) + (50)* …………………		
(52)	*Margine di solvibilità b) x g), (42) x (51)* …………………		
(C) Situazione del margine di solvibilità			
(53) = (43)	Importo del margine in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi …………………		
(54) = (52)	Importo del margine in rapporto all'onere medio dei sinistri …………………		
(55)	*Margine richiesto per la riassicurazione VITA (Risultato più elevato tra (53) e (54))*……...		

[6] Per sinistri di competenza si intende, per il triennio preso a riferimento per il calcolo, la somma dei sinistri pagati e riservati al netto dei recuperi

[7] Per le imprese in attività da meno di 3 (7) anni, la media deve essere calcolata in base agli anni di effettivo esercizio

III - RIEPILOGO DEL MARGINE DI SOLVIBILITA'

(56) = (37) + (55)	Ammontare del margine complessivo richiesto………………		
(57)	Requisiti patrimoniali delle imprese controllate/partecipate………………		
(58)	Importo del margine di solvibilità richiesto………………		
(59)	Quota di garanzia: 1/3 di (58)………………		
(60)	Quota di garanzia ai sensi dell'art. 66 sexies del Codice delle Assicurazioni………………		
(61)	*Quota di garanzia [importo più elevato tra (59) e (60)]* ………………		
(62)	*Ammontare del margine di solvibilità richiesto per l'esercizio N [risultato più elevato tra (58) e (61)]*…..		
(63)	*Ammontare del margine di solvibilità richiesto dell'esercizio N - 1*………………		
(64)	*Ammontare del margine di solvibilità richiesto dell'esercizio*………………		
(65) = (19)	*Ammontare del margine di solvibilità disponibile* ………………		
(66) = (65) - (64)	*Eccedenza (Deficit)*………………		

(57) = totale colonna *g* dell'allegato 1.

(58) = (56) + (57)

(64) = se (62) > = (63) allora (64) = (62)
se (62) < (63) allora (64) = (63) * [(113+120) - (59+65) di Stato patrimoniale] / [(293+300) - (239+245) di Stato patrimoniale], detto rapporto non può essere superiore a 1.
In ogni caso (64) >= (62)

IV - RIEPILOGO DEL MARGINE DI SOLVIBILITA'
(imprese che effettuano il calcolo ai sensi dell'art. 44 bis del Codice delle Assicurazioni)

(67)	*Totale elementi del margine disponibile da prospetto del margine di solvibilità lavoro diretto vita*……………….		
(68)	*Ammontare del margine di solvibilità richiesto per la riassicurazione vita nell'esercizio N*………………		
(69)	*Ammontare del margine di solvibilità richiesto per la riassicurazione vita nell'esercizio N-1*……		
(70)	*Ammontare del margine di solvibilità richiesto per la riassicurazione vita nell'esercizio*………………		
(71)	*Ammontare del margine complessivo richiesto per il lavoro diretto e indiretto* ………[8]		
(72) = (67) - (71)	*Eccedenza (deficit)* ………………		

(67) = voce (169) del prospetto del margine di solvibilità del lavoro diretto vita

(68)= (55)

(70)= la voce è determinata in analogia al calcolo della voce 64. In ogni caso 70>=68

(71) = voce (70) + voce (164 ter) del prospetto del margine di solvibilità del lavoro diretto vita, pari almeno alla quota di garanzia di cui all'art. 46 del Codice

[8] Ai fini del computo degli elementi utilizzabili con limitazioni nel margine disponibile (voce 87 dell'Allegato I al Regolamento 19), le imprese effettuano il calcolo con riferimento all'ammontare del margine richiesto e del margine disponibile per il complesso del lavoro diretto e indiretto.

I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture.

I rappresentanti legali della società (*)

_______________________________ (**)

_______________________________ (**)

_______________________________ (**)

I Sindaci

____

____

____

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia

(**) Indicare la carica rivestita da chi firma

Allegato n. 1 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità

Società ....

Esercizio ....

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - partecipazioni e altri strumenti detenuti in imprese appartenenti al settore finanziario

(valori in migliaia di euro)

N. ord. (1)	(2)	Denominazione	Codice Stato (3)	Tipo Impresa (4)	*a* Valore di bilancio (5)	*b* Prestiti subordinati e azioni preferenziali (6)	*c* Requisito patrimoniale (7)	*d* Elementi costitutivi disponibili (8)	*e* Correzioni (9)	*f* (10)	*g = c*f ovvero = c* Quota proporzionale del requisito patrimoniale (11)	*h = d*f ovvero =d* Quota proporzionale degli elementi (12)	*i = e*f ovvero = e* Quota proporzionale delle correzioni (13)
		Totale											

Istruzioni per la compilazione dell'allegato n. 1

(1) Indicare il numero d'ordine attribuito ad ogni società, da mantenere nelle successive segnalazioni; tale numero d'ordine identifica univocamente le società in elenco e pertanto non può essere attribuito a soggetti diversi.

(2) Indicare: C = società controllata P = società partecipata

(3) Fonte U.I.C

(4) Indicare:
1 - Enti creditizi ed enti finanziari di cui all'art. 1, paragrafi 1 e 5, della Direttiva 2000/12/CE
2 - Imprese di investimento ed enti finanziari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 della Direttiva 93/22/UE e del'articolo 2, paragrafi 4 e 7, della Direttiva 93/6/CE

(5) Riportare la somma del valore di bilancio della partecipazione diretta e del valore della partecipazione indiretta
Quest'ultimo è calcolato come prodotto del valore iscritto nel bilancio della partecipante diretta per l'interessenza totale nella partecipante diretta definita come alla successiva nota 10.

(6) Riportare la somma dei seguenti strumenti detenuti nell'impresa controllata o partecipata:
- strumenti di cui all'art.16 par.3 della Direttiva 73/239 CEE (azioni preferenziali, prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata, azioni preferenziali cumulative)
- strumenti di cui all'art.27 par. 3 della Direttiva 2002/83/CE (azioni preferenziali, prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata, azioni preferenziali cumulative)
- gli strumenti di cui agli artt. 9, 10 e 64 par. 3 della Direttiva 2006/48 CE (capitale, azioni preferenziali cumulative e prestiti subordinati)

Sono riportati gli importi relativi a detenzione sia diretta che indiretta. In quest'ultimo caso, il valore da riportare è calcolato come prodotto degli importi relativi agli strumenti iscritti nel bilancio della partecipante diretta per l'interessenza totale nella partecipante diretta definita come alla successiva nota 10.

(7) Riportare l'importo del requisito patrimoniale individuale dell'impresa controllata/partecipata calcolato in base alle vigenti norme settoriali.
In caso di indisponibilità delle informazioni necessarie, indicare "ND"

(8) Riportare l'importo degli elementi utilizzati per la copertura del requisito patrimoniale individuale calcolati secondo le vigenti norme settoriali
In caso di indisponibilità delle informazioni necessarie, indicare "ND"

(9) Riportare le rettifiche, la cui composizione sarà specificata in nota, operate sugli elementi costitutivi delle controllate/partecipate in ottemperanza alle vigenti norme in tema di vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione. Si riportano qui, tra l'altro, le rettifiche necessarie per correggere gli elementi costitutivi del margine delle controllate dall'influenza delle operazioni intragruppo realizzate. In caso di indisponibilità delle informazioni sugli elementi secondo la precedente nota (8), indicare "ND"

(10) Interessenza totale: prodotto dei rapporti di partecipazione relativi a tutte le società che, collocate lungo la catena partecipativa, siano eventualmente interposte tra l'impresa controllante o partecipante e la società in oggetto;
qualora quest'ultima sia partecipata direttamente da più società controllate è necessario sommare i singoli prodotti.

(11) Inserire il prodotto del margine richiesto per l'interessenza totale, calcolata come indicato alla nota (10). In caso di deficit (differenza negativa tra elementi costitutivi e margine) di una società controllata, inserire l'ammontare totale del margine minimo da costituire.

(12) Inserire il prodotto degli elementi costitutivi del margine disponibile per l'interessenza totale, calcolata come indicato alla nota (10). In caso di deficit (differenza negativa tra elementi costitutivi e margine), inserire l'ammontare totale degli elementi costitutivi del margine.

(13) Inserire il prodotto delle rettifiche operate sugli elementi costitutivi delle controllate/partecipate ai sensi delle vigenti norme in tema di vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione per l'interessenza totale, calcolata come indicato alla nota (10). In caso di deficit (differenza negativa tra elementi costitutivi e margine) di una società controllata, inserire l'ammontare totale delle suddette rettifiche

Allegato VI

Società…………………………**.**

PROSPETTO ANALITICO DELLE PLUSVALENZE LATENTI E DELLE MINUSVALENZE LATENTI RISULTANTI DALLA VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DELL'IMPRESA

prospetto n. 1/…

Società ……………

Dettaglio dei terreni e fabbricati (voce C I)

(valori in migliaia di euro)

codice (1)	ubicazione del cespite	valore contabile	valore corrente	plusvalenza latente	minusvalenza latente
TOTALE					

Ammontare delle plusvalenze latenti al netto delle minusvalenze latenti	

(1) riportare la stessa codificazione utilizzata in sede di stesura del modulo 1 contenuto nell'ultimo bilancio approvato

prospetto n. 2

Società ……………………

Dettaglio degli investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate: azioni e quote (voce C II.1) *

(valori in migliaia di euro)

tipologia (1)	denominazione	n. azioni possedute	valore contabile	valore corrente	plusvalenza latente	minusvalenza latente
TOTALE						

Ammontare delle plusvalenze latenti al netto delle minusvalenze latenti	

* Devono essere elencate le imprese del gruppo e le altre imprese in cui si detiene una partecipazione direttamente, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona

(1) 1= azioni quotate di società facenti parte del medesimo gruppo di appartenenza; 2=azioni non quotate di società facenti parte del medesimo gruppo di appartenenza

prospetto n. 3

Società ……………………………………….

Dettaglio delle obbligazioni emesse da imprese del gruppo ed imprese partecipate (voce C II.2), delle obbligazioni emesse da altre imprese e degli altri titoli a reddito fisso (voce C III.3)

(valori in migliaia di euro)

categoria (1)	quotata/non quotata (2)	tipologia (3)	codice ISIN	denominazione	valore unitario	valore contabile	valore corrente	plusvalenza latente	minusvalenza latente
TOTALE									

Ammontare delle plusvalenze latenti al netto delle minusvalenze latenti	

(1) 1= titoli emessi da società facenti parte del medesimo gruppo di appartenenza; 2= titoli di Stato quotati; 3= altri titoli quotati; 4= titoli di Stato non quotati; 5= altri titoli non quotati; 6= obbligazioni convertibili; 7= altre

(2) indicare Q per i titoli negoziati in mercati regolamentati e NQ per gli altri

(3) indicare S per le attività subordinate e C per le obbligazioni convertibili (per quest'ultime indicare nella colonna "denominazione" anche l'azione oggetto di conversione)

prospetto n. 4

Società……………………………

Dettaglio delle azioni e quote di imprese (voce C III.1)

(valori in migliaia di euro)

tipologia (1)	codice ISIN	denominazione	n. azioni possedute	valore contabile	valore corrente	plusvalenza latente	minusvalenza latente
TOTALE							

Ammontare delle plusvalenze latenti al netto delle minusvalenze latenti	

(1) a= azioni quotate; b= azioni non quotate; c= quote

prospetto n.5

Società…………………………

Dettaglio delle quote di fondi comuni di investimento (voce C III.2)
e delle quote in investimenti comuni (voce C III.5)

(valori in migliaia di euro)

tipologia (1)	nazionalità (2)	modalità di investimento (3)	codice ISIN	denominazione	valore di bilancio	valore corrente	plusvalenza latente	minusvalenza latente
TOTALE								

Ammontare delle plusvalenze latenti al netto delle minusvalenze latenti	

(1) 1= OICR aperti armonizzati; 2= OICR aperti non armonizzati; 3= fondi chiusi mobiliari; 4= fondi chiusi immobiliari; 5= fondi riservati ad investitori qualificati; 6= altri fondi

(2) I= di diritto nazionale; E = di diritto di uno Stato appartenente all'Unione Europea; T= di diritto di uno Stato terzo

(3) A= prevalentemente investiti in titoli azionari o similari; O= prevalentemente investiti in titoli obbligazionari o similari

prospetto n. 6

Società …………

(valori in migliaia di euro)

Categorie di investimento	**Ammontare delle plusvalenze latenti**	**Ammontare delle minusvalenze latenti**	**Ammontare delle plusvalenze latenti al netto delle minusvalenze latenti**
Terreni e fabbricati (C I)			
Investimenti in imprese del gruppo ed altre partecipate: azioni e quote (C II.1)			
di cui non quotati			
Obbligazioni emesse da imprese del gruppo ed imprese partecipate (C II.2), obbligazioni emesse da altre imprese ed altri titoli a reddito fisso (C III.3)			
di cui non quotate			
Azioni e quote di imprese (C III. 1)			
di cui titoli non quotati			
Quote di fondi comuni di investimento (C III.2) e quote in investimenti comuni (C III.5)			
TOTALE			

(valori in euro)

RISERVE TECNICHE	Alla chiusura dell'esercizio …….	Alla chiusura dell'esercizio precedente
Riserve tecniche da coprire	1	2

DESTRIZIONE ATTIVITA'			Consistenza alla chiusura dell'esercizio……		Consistenza alla chiusura dell'esercizio precedente	
			Valori	%	Valori	%
A	**INVESTIMENTI**					
A.1	***Titoli di debito e altri valori assimilabili***					
A.1.1a	Titoli emessi o garantiti da Stati appartenti all'OCSE o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato.		3	4	5	6
A.1.1b	Titoli emessi o garantiti da Stati appartenti all'OCSE o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, non negoziati in un mercato regolamentato.		4	5	6	7
A.1.1c	Titoli emessi o garantiti da Stati non appartenti all'OCSE o da enti locali o da enti pubblici		8	9	10	11
A.1.2a	Obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato;		12	13	14	15
A.1.2b	Obbligazioni od altri titoli assimilabili non negoziati in un mercato regolamentato;		16	17	18	19
A.1.3	Quote di OICR armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE che investono prevalentemente nel comparto obbligazionario;		20	21	22	23
A.1.4	Quote di OICR non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE che investono prevalentemente nel comparto obbligazionario;		24	25	26	27
A.1.5	Altri titoli di debito ed altri valori assimilabili		28	29	30	31
	Totale A.1		32	33	34	35
A.2	Mutui e prestiti		36	37	38	39
A.3	***Titoli di capitale e altri valori assimilabili***					
A.3.1a	Azioni negoziate in un mercato regolamentato;		40	41	42	43
A.3.1b	Azioni non negoziate in un mercato regolamentato;		44	45	46	47
A.3.2	Quote di OICR armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE che investono prevalentemente nel comparto azionario;		48	49	50	51
A.3.3	Quote di OICR non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE che investono prevalentemente nel comparto azionario;		52	53	54	55
A.3.4	Altri titoli di capitale ed altri valori assimilabili		56	57	58	59
	Totale A.3		60	61	62	63
A.4	***Comparto immobiliare***					
A.4.1	Terreni, fabbricati e diritti immobiliari di godimento, per le quote libere da ipoteche;		64	65	66	67
A.4.2	Partecipazioni in società immobiliari		68	69	70	71
A.4.3	Quote di fondi comuni di investimento immobiliare;		72	73	74	75
	Totale A.4		76	77	78	79
A.5	***Investimenti alternativi***		80	81	82	83
A.5.1	Investimenti in fondi riservati;		84	85	86	87
A.5.2	Investimenti in fondi speculativi;		88	89	90	91
	totale A.5		92	93	94	95
	TOTALE A		96	97	98	99
B	**CREDITI**					
B.1	Crediti tecnici, al netto delle partite debitorie, nei confronti di imprese di assicurazione e/o riassicurazione derivanti da operazioni di riassicurazione e/o retrocessione esigibili da non oltre 18 mesi		100	101	102	103
B.2	Crediti tecnici, al netto delle partite debitorie, nei confronti di intermediari di riassicurazione derivanti da operazioni di riassicurazione e/o retrocessione esigibili da non oltre 18 mesi		104	105	106	107
B.3	Crediti d'imposta, definitivamente accertati o per i quali sia trascorso il termine prescritto per l'accertamento.		108	109	110	111
	TOTALE B		112	113	114	115
C	**ALTRI ATTIVI**					
C.1	Immobilizzazioni materiali, strumentali all'esercizio		116	117	118	119
C.2	Attivi diversi		120	121	122	123
	TOTALE C		124	125	126	127
D	Depositi bancari, depositi presso altri enti creditizi al netto delle partite debitorie;		128	129	130	131
E	Altre categorie di attivi		132	133	134	135
	TOTALE GENERALE ATTIVITA' A COPERTURA		136	137	138	139

Allegato A

Distinta, per valuta, degli impegni e delle attività a copertura

(valori in euro)

VALUTA	TASSO DI CAMBIO (1)	RISERVE TECNICHE	ATTIVITA' A COPERTURA
Unione Europea			
EURO			
Corona danese			
Corona svedese			
Lira sterlina			
Sterlina cipriota			
Corona ceca			
Corona estone			
Fiorino ungherese			
Litas lituano			
Lats lettone			
Lira maltese			
Zloty polacco			
Corona slovacca			
Stati Terzi			
Corona norvegese			
Franco svizzero			
Corona islandese			
Dollaro USA			
Dollaro canadese			
Dollaro australiano			
Dollaro neozelandese			
Yen giapponese			
Riyal arabo			
Lira turca			
....			
....			
....			
....			
....			
....			
TOTALE (2)			

(1) Gli importi delle riserve tecniche e delle attività a copertura sono convertiti al tasso di cambio alla chiusura dell'esercizio di riferimento rispetto alla valuta con cui è effettuata la comunicazione, comprese le attività acquisite successivamente a tale data.

(2) Il totale delle riserve tecniche corrisponde all'importo della voce 1 del prospetto annuale delle attività assegnate alla copertura delle riserve tecniche. Il totale delle attività corrisponde alla voce 136 del medesimo prospetto.

I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture.
I rappresentanti legali della società (*)

________________________________ (**)

________________________________ (**)

________________________________ (**)

I Sindaci

____

____

____

Spazio riservato alla attestazione dell'Ufficio del Registro delle Imprese circa l'avvenuto deposito.

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia
(**) Indicare la carica rivestita da chi firma

Allegato 8

Società ..…………………………………………...

Dettaglio delle imprese controllate o partecipate
o soggette a direzione unitaria

(Metodo del bilancio consolidato)

(Allegato A al modello 1 o 2 del Regolamento 18)

Esercizio ....

(valori in migliaia euro)

Barrare la casella di riferimento:

☐ **Calcolo della solvibilità corretta (Allegato al modello 1)**

☐ **Verifica della solvibilità della controllante (Allegato al modello 2)**

Sez. 1 - Imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in uno altro Stato membro

N. ord. (1)	(2)	Denominazione	Codice Stato (3)	*a* Margine di solvibilità richiesto (4)	*b* Elementi costitutivi del margine disponibile (5)	*c* (6)	*d* (7)	*e = a*d* Quota proporzionale del margine richiesto (8)
		Totale						

Sez. 2 - Imprese di riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in uno altro Stato membro

N. ord. (1)	(2)	Denominazione	Codice Stato (3)	*a* Margine di solvibilità richiesto (4)	*b* Elementi costitutivi del margine disponibile (5)	*c* (6)	*d* (7)	*e = a*d* Quota proporzionale del margine richiesto (8)
		Totale						

Sez. 3 - Imprese di partecipazione assicurativa intermedie

N. ord. (1)	(2)	Denominazione	Codice Stato (3)		*b* Elementi costitutivi del margine disponibile (5)	*c* (6)	*d* (7)	
		Totale						

Sez. 4 - Imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo

N. ord. (1)	(2)	Denominazione	Codice Stato (3)	*a* Margine di solvibilità richiesto (4)	*b* Elementi costitutivi del margine disponibile (5)	*c* (6)	*d* (7)	*e = a*d* Quota proporzionale del margine richiesto (8)
		Totale						

Sez. 5 - Imprese di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo

N. ord. (1)	(2)	Denominazione	Codice Stato (3)	*a* Margine di solvibilità richiesto (4)	*b* Elementi costitutivi del margine disponibile (5)	*c* (6)	*d* (7)	*e = a*d* Quota proporzionale del margine richiesto (8)
		Totale						

Sez. 6 - Imprese del settore finanziario

N. ord. (1)	(2)	(2 bis)	Denominazione	Codice Stato (3)	*a* Requisito patrimoniale (4)	*b* Elementi costitutivi disponibili (5)	*c* (6)	*d* (7)	*e = a*d* Quota proporzionale del requisito patrimoniale (8)
			Totale						

Totale generale (9)	

Istruzioni per la compilazione dell'allegato

(1) Indicare il numero d'ordine attribuito ad ogni società, da mantenere nelle successive segnalazioni, che deve corrispondere a quello assegnato nella compilazione dei Moduli di vigilanza "Area di consolidamento" e "Dettaglio delle partecipazioni non consolidate". Tale numero d'ordine identifica univocamente le società in elenco e pertanto non può essere attribuito a soggetti diversi.

(2) Indicare: C = società controllata P = società partecipata D = società soggetta a direzione unitaria

(2 bis) Indicare:

1 - Enti creditizi ed enti finanziari di cui all'art. 4, paragrafi 1 e 5, della Direttiva 2006/48/CE

2 - Imprese di investimento ed enti finanziari ai sensi di cui all'articolo 4 punto 1 della Direttiva 2004/39/CE e dell'articolo 2, paragrafi 4 e 7, della Direttiva 93/6/CE

(3) Fonte U.I.C.

(4) SEZ 1. Per le imprese di assicurazione con sede nel territorio della Repubblica riportare l'importo del rigo 168 del Prospetto dimostrativo del margine vita (allegato al Regolamento ex art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209) e del rigo 104 del Prospetto dimostrativo del margine danni (allegato al Regolamento ex art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209)

Per le imprese di assicurazione con sede in un altro Stato Membro, riportare l'importo del margine di solvibilità richiesto calcolato secondo la normativa di recepimento nazionale dalle direttive CEE 73/239, 2002/83 e 91/674

SEZ 2. Per le imprese di riassicurazione con sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato Membro, riportare per ciascuna riga l'importo del margine di solvibilità disponibile.

SEZ 4. Per le imprese di assicurazione aventi sede in uno Stato terzo, riportare il margine di solvibilità richiesto determinato secondo le modalità previste dall'art. 21 del presente Regolamento

SEZ 5. Per le imprese di riassicurazione aventi sede in uno Stato terzo, riportare il margine di solvibilità richiesto determinato secondo le modalità previste dall'art. 19 del presente Regolamento

SEZ 6. Per le imprese appartenenti al settore finanziario, riportare il requisito patrimoniale individuale calcolato secondo le vigenti norme del settore di riferimento.

In caso l'impresa sia soggetta al (o inclusa nel) calcolo del requisito patrimoniale su base consolidata:

- riportare il requisito in corrispondenza dell'impresa soggetta al requisito su base consolidata;
- riportare "IC" in corrispondenza delle imprese incluse nel citato requisito.

In caso di indisponibilità di un requisito (individuale o consolidato), si dovrà riportare "ND" e dovrà essere operata la deduzione della partecipazione e degli elementi ad essa relativi (prestiti subordinati ed azioni preferenziali cumulative) dagli elementi costitutivi del margine corretto (si vedano al riguardo le istruzioni relative alla compilazione della voce (30) dei modelli 1 e 2)

(5) SEZ 1. Per le imprese di assicurazione con sede nel territorio della Repubblica riportare l'importo del rigo 169 del Prospetto dimostrativo del margine vita (allegato al Regolamento ex art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209) e del rigo 105 del Prospetto dimostrativo del margine danni (allegato al Regolamento ex art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209)

Per le imprese di assicurazione con sede in un altro Stato Membro, riportare l'importo degli elementi costitutivi calcolati secondo la normativa di recepimento nazionale dalle direttive CEE 73/239, 2002/83 e 91/674

SEZ 2. Per le imprese di riassicurazione con sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato Membro, riportare per ciascuna riga l'importo degli elementi costitutivi del margine disponibile

SEZ 3. Per le imprese di partecipazione assicurativa intermedie, riportare per ciascuna riga l'importo degli elementi costitutivi risultante dal modello 8

SEZ 4. Per le imprese di assicurazione aventi sede in uno Stato terzo, riportare il totale degli elementi costitutivi determinato secondo le modalità previste dall'art. 21 del presente Regolamento

SEZ 5. Per le imprese di riassicurazione aventi sede in uno Stato terzo, riportare il totale degli elementi costitutivi determinato secondo le modalità previste dall'art. 19 del presente Regolamento

SEZ 6. Per le imprese appartenenti al settore finanziario, riportare gli elementi costitutivi disponibili portati a copertura del requisito di cui alla nota (4) calcolati secondo le vigenti norme del settore di riferimento.

In caso il requisito patrimoniale sia stato calcolato su base consolidata, come indicato nella nota (4):

- riportare gli elementi in corrispondenza dell'impresa soggetta al requisito su base consolidata;
- riportare "IC" in corrispondenza delle imprese incluse nel citato requisito.

In caso di indisponibilità di un requisito (individuale o consolidato) di cui alla nota (4), riportare "ND"

(6) Interessenza totale: prodotto dei rapporti di partecipazione relativi a tutte le società che, collocate lungo la catena partecipativa, siano eventualmente interposte tra l'impresa controllante o partecipante e la società in oggetto; qualora quest'ultima sia partecipata direttamente da più società controllate è necessario sommare i singoli prodotti.

(7) Percentuale di partecipazione utilizzata ai fini della redazione del bilancio consolidato: in caso di

-consolidamento integrale o direzione unitaria = 100%;

-consolidamento proporzionale = percentuale di consolidamento;

-utilizzo di altri metodi (valutazione al patrimonio netto o al costo) = percentuale di interessenza totale, come calcolata alla nota (6).

(8) Inserire il prodotto del margine richiesto per la percentuale di partecipazione utilizzata ai fini della redazione del bilancio consolidato calcolata come indicato alla nota (7).

(9) Il totale generale è dato dalla somma dei totali indicati nelle sezioni nn. 1, 2, 4, 5 e 6.

I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture.

I rappresentanti legali della società (*)

_____________________________ (**)

_____________________________ (**)

_____________________________ (**)

I Sindaci

____

____

____

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia

(**) Indicare la carica rivestita da chi firma

Allegato 9

Società ..……………………………………………...

Dettaglio delle imprese controllate o partecipate

(Metodo della deduzione e aggregazione)

(Allegato B al modello 3 o 4 del Regolamento 18)

Esercizio ....

(valori in migliaia di euro)

Barrare la casella di riferimento:

☐ **Calcolo della solvibilità corretta (Allegato al modello 3)**

☐ **Verifica della solvibilità della controllante (Allegato al modello 4)**

Sez. 1 - Imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in uno altro Stato membro

N. ord. (1)	(2)	Denominazione	Codice Stato (3)	*a* Valore di bilancio (4)	*i* Prestiti subordinati e azioni preferenziali (4bis)	*b* Margine di solvibilità richiesto (5)	*c* Elementi costitutivi del margine disponibile (6)	*d* Correzioni su elem.costitut. (7)	*e* (8)	*f = b*e ovvero = b* Quota proporzionale del margine richiesto (9)	*g = c*e ovvero =c* Quota proporzionale degli elementi (10)	*h = d*e ovvero = d* Quota proporzionale delle correzioni (11)
		Totale										

Sez. 2 - Imprese di riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in uno altro Stato membro

N. ord. (1)	(2)	Denominazione	Codice Stato (3)	*a* Valore di bilancio (4)	*i* Prestiti subordinati e azioni preferenziali (4bis)	*b* Margine di solvibilità richiesto (5)	*c* Elementi costitutivi del margine disponibile (6)	*d* Correzioni su elem. costitut. per presente regolamento (7)	*e* (8)	*f = b*e ovvero = b* Quota prop. del margine richiesto (9)	*g = c*e ovvero =c* Quota proporzionale degli elementi (10)	*h = d*e ovvero = d* Quota proporzionale delle correzioni (11)
		Totale										

Sez. 3 - Imprese di partecipazione assicurativa intermedie

N. ord. (1)	(2)	Denominazione	Codice Stato (3)	*a* Valore di bilancio (4)	*i* Prestiti subordinati e azioni preferenziali (4bis)	/	*c* Elementi costitutivi del margine disponibile (6)	*d* Correzioni su elem. costitut. (7)	*e* (8)	/	*g = c*e ovvero =c* Quota proporzionale degli elementi (10)	*h = d*e ovvero = d* Quota proporzionale delle correzioni (11)
		Totale										

Sez. 4 - Imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo

N. ord. (1)	(2)	Denominazione	Codice Stato (3)	*a* Valore di bilancio (4)	*i* Prestiti subordinati e azioni preferenziali (4bis)	*b* Margine di solvibilità richiesto (5)	*c* Elementi costitutivi del margine disponibile (6)	*d* Correzioni su elem. costitut. (7)	*e* (8)	*f = b*e ovvero = b* Quota proporzionale del margine richiesto (9)	*g = c*e ovvero =c* Quota proporzionale degli elementi (10)	*h = d*e ovvero = d* Quota proporzionale delle correzioni (11)
		Totale										

Sez. 5 - Imprese di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo

N. ord. (1)	(2)	Denominazione	Codice Stato (3)	*a* Valore di bilancio (4)	*i* Prestiti subordinati e azioni preferenziali (4bis)	*b* Margine di solvibilità richiesto (5)	*c* Elementi costitutivi del margine disponibile (6)	*d* Correzioni su elem. costitut. (7)	*e* (8)	*f = b*e ovvero = b* Quota proporzionale del margine richiesto (9)	*g = c*e ovvero =c* Quota proporzionale degli elementi (10)	*h = d*e ovvero = d* Quota proporzionale delle correzioni (11)
		Totale										

Sez. 6 - Imprese del settore finanziario

N. ord. (1)	(2)	(2 bis)	Denominazione	Codice Stato (3)	*a* Valore di bilancio (4)	*i* Prestiti subordinati e azioni preferenziali (4bis)	*b* Requisito patrimoniale (5)	*c* Elementi costitutivi disponibili (6)	*d* Correzioni (7)	*e* (8)	*f = b*e ovvero = b* Quota proporzionale del requisito patrimoniale (9)	*g = c*e ovvero =c* Quota proporzionale degli elementi (10)	*h = d*e ovvero = d* Quota proporzionale delle correzioni (11)
			Totale										

Totale generale (12)						

I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture.

I rappresentanti legali della società (*)

______________________________ (**)

______________________________ (**)

______________________________ (**)

I Sindaci

____

____

____

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia

(**) Indicare la carica rivestita da chi firma

Istruzioni per la compilazione dell'allegato

(1) Indicare il numero d'ordine attribuito ad ogni società, da mantenere nelle successive segnalazioni; tale numero d'ordine identifica univocamente le società in elenco e pertanto non può essere attribuito a soggetti diversi.

(2) Indicare: C = società controllata P = società partecipata

(2 bis) Indicare:
1 - Enti creditizi ed enti finanziari di cui all'art. 4, paragrafi 1 e 5, della Direttiva 2006/48/CE
2 - Imprese di investimento ed enti finanziari ai sensi di cui all'articolo 4 punto 1 della Direttiva 2004/39/CE e dell'articolo 2, paragrafi 4 e 7, della Direttiva 93/6/CEE

(3) Fonte U.I.C

(4) Riportare la somma del valore di bilancio della partecipazione diretta e del valore della partecipazione indiretta. Quest'ultimo è calcolato come prodotto del valore iscritto nel bilancio della partecipante diretta per l'interessenza totale nella partecipante diretta definita come alla successiva nota (8)

(4bis) Riportare la somma del valore di bilancio di prestiti subordinati e delle azioni preferenziali cumulative detenuti sia direttamente che indirettamente nell'impresa. In caso di partecipazione indiretta, l'importo è calcolato come prodotto del valore iscritto nel bilancio della partecipante diretta per l'interessenza totale nella partecipante diretta definita come alla successiva nota (8)

(5) SEZ 1. Per le imprese di assicurazione con sede nel territorio della Repubblica riportare l'importo del rigo 168 del Prospetto dimostrativo del margine vita (allegato al Regolamento ex art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209) e del rigo 104 del Prospetto dimostrativo del margine danni (allegato al Regolamento ex art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209)
Per le imprese di assicurazione con sede in un altro Stato Membro, riportare l'importo del margine di solvibilità richiesto calcolato secondo il recepimento nazionale dalle direttive CEE 73/239, 2002/83 e 91/674.
SEZ 2. Per le imprese di riassicurazione con sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato Membro, riportare per ciascuna riga l'importo del margine richiesto.
SEZ 4. Per le imprese di assicurazione aventi sede in uno Stato terzo, riportare il margine di solvibilità richiesto determinato secondo le modalità previste dall'art.21 del presente Regolamento
SEZ 5. Per le imprese di riassicurazione aventi sede in uno Stato terzo, riportare il margine di solvibilità richiesto determinato secondo le modalità previste dall'art.19 del presente regolamento
SEZ 6. Per le imprese appartenenti al settore finanziario, riportare il requisito patrimoniale calcolato secondo le vigenti norme del settore di riferimento. In caso di indisponibilità del requisito patrimoniale, riportare "ND"

(6) SEZ 1. Per le imprese di assicurazione con sede nel territorio della Repubblica riportare l'importo del rigo 169 del Prospetto dimostrativo del margine vita (allegato al Regolamento ex art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209) e del rigo 105 del Prospetto dimostrativo del margine danni (allegato al Regolamento ex art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209)
Per le imprese di assicurazione con sede in un altro Stato Membro, riportare l'importo degli elementi costitutivi calcolati secondo il recepimento nazionale dalle direttive CEE 73/239, 2002/83 e 91/674
SEZ 2. Per le imprese di riassicurazione con sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato Membro, riportare per ciascuna riga l'importo degli elementi costitutivi del margine disponibile.
SEZ 3. Per le imprese di partecipazione assicurativa intermedie, riportare per ciascuna riga l'importo degli elementi costitutivi risultante dal modello 8, nei limiti previsti dall'art. 16 del presente Regolamento
SEZ 4. Per le imprese di assicurazione aventi sede in uno Stato terzo, riportare il totale degli elementi costitutivi determinato secondo le modalità previste dall'art. 21 del presente Regolamento
SEZ 5. Per le imprese di riassicurazione aventi sede in uno Stato terzo, riportare il totale degli elementi costitutivi determinato secondo le modalità previste dall'art.19 del presente Regolamento
SEZ 6. Per le imprese appartenenti al settore finanziario, riportare gli elementi costitutivi disponibili calcolati secondo le vigenti norme del settore di riferimento. In caso di indisponibilità del requisito patrimoniale di cui alla nota (5), riportare "ND"

(7) Riportare le rettifiche operate sugli elementi costitutivi delle controllate/partecipate in ottemperanza al presente Regolamento (artt. da 13 a 17, e 23). Si riportano qui, tra l'altro, le rettifiche necessarie per correggere gli elementi costitutivi del margine delle controllate dall'influenza delle operazioni intragruppo realizzate.

(8) Interessenza totale: prodotto dei rapporti di partecipazione relativi a tutte le società che, collocate lungo la catena partecipativa, siano eventualmente interposte tra l'impresa controllante o partecipante e la società in oggetto; qualora quest'ultima sia partecipata direttamente da più società controllate è necessario sommare i singoli prodotti.

(9) Inserire il prodotto del margine richiesto per l'interessenza totale, calcolata come indicato alla nota (8). In caso di deficit (differenza negativa tra elementi costitutivi e margine) di una società controllata, inserire l'ammontare totale del margine minimo da costituire.

(10) Inserire il prodotto degli elementi costitutivi del margine disponibile per l'interessenza totale, calcolata come indicato alla nota (8). In caso di deficit (differenza negativa tra elementi costitutivi e margine), inserire l'ammontare totale degli elementi costitutivi del margine; per la sezione 3 (impresa di partecipazione assicurativa intermedia), l'ammontare totale degli elementi costitutivi della società controllata sarà inserito, con il segno negativo, nel caso in cui tali elementi siano negativi.

(11) Inserire il prodotto delle rettifiche operate sugli elementi costitutivi delle controllate/partecipate in ottemperanza al presente Regolamento (artt. da 13 a 17, e 23) per l'interessenza totale, calcolata come indicato alla nota (8). In caso di deficit (differenza negativa tra elementi costitutivi e margine) di una società controllata, inserire l'ammontare totale delle suddette rettifiche; per la sezione 3 (impresa di partecipazione assicurativa intermedia), l'ammontare totale delle rettifiche relative agli elementi costitutivi della società controllata sarà inserito, con il proprio segno, nel caso in cui gli elementi costitutivi siano negativi.

(12) Il totale generale è dato dalla somma dei totali indicati nelle sezioni nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6

10A03374

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.